SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 novembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della transizione ecologica

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 novembre 2022, n. **175**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Gestore del mercati energetici» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici» e, al secondo periodo, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

al comma 4, le parole: «Gestore del mercati energetici» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si rifornisca» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate» e, al secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 9, le parole: «euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»;

al comma 11, lettera *b)*, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo».

All'articolo 2:

al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate» e, al secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.», le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro» e dopo le parole: «contro l'Ucraina» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «di richiesta, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «di richiesta nonché»;

al comma 2, le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.», dopo le parole: «dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a)*» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000»;

al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 4:

alla lettera *a)*, le parole: «31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

alla lettera *b)*, capoverso 5-*bis*:

al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società

SACE S.p.A.», le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro», dopo le parole: «contro l'Ucraina» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;

al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «Alla copertura degli oneri, derivanti dalle» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle» e, al secondo periodo, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalle» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022»;

al comma 2, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre» e le parole: «30 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «18 novembre»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera *a)*»;

al comma 6, le parole: «492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: «di contribuire» sono inserite le seguenti: «a far fronte» e le parole: «e al perdurare» sono sostituite dalle seguenti: «e dal perdurare»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», la parola: «Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro», le parole: «previa intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

al comma 5, dopo le parole: «richiamate nel comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «da parte della struttura interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte della struttura interessata,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.

6-*ter*. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas»;

alla rubrica, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «di cui al medesimo articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

All' articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità»;

al comma 2, le parole: «45 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo», le parole: «54 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo», le parole: «e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, diversi dai soggetti di cui al comma 1,» e le parole: «in proporzione ai costi sostenuti nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021»;

al comma 3, le parole: «sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si avvalgono» sono inserite le seguenti: «di società *in house*», le parole: «e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «previa stipulazione di apposite convenzioni» e le parole: «, di società *in house*» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 14-*bis*, le parole: «prescrizioni, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «prescrizioni ovvero».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari»;

al comma 2, dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» e le parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal medesimo decreto legislativo»;

alla rubrica, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari».

All'articolo 11:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 101 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

al terzo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1» e le parole: «n. 27 e, quanto» sono sostituite dalle seguenti: «n. 27, quanto»;

alla rubrica, le parole: «Contributo energia e gas per cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «regionale e provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «regionale, provinciale»;

al comma 2, le parole: «è riconosciuto, previa» sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto previa».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

alla rubrica, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi».

All'articolo 18:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo»;

al comma 2, le parole: «con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto».

All'articolo 19:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «che provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede»;

al comma 8, dopo le parole: «L'INPS eroga» sono inserite le seguenti: «, nel mese di novembre 2022», le parole: «di lavoro, alla data» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro alla data » e le parole: «nel mese di novembre 2022, » sono soppresse;

ai commi 9 e 10, le parole: «Per coloro» sono sostituite dalle seguenti: «A coloro»;

al comma 11, al primo periodo, le parole: «i cui contratti sono attivi» sono sostituite dalle seguenti: «i cui contratti sono in corso» e, al secondo periodo, dopo le parole: «I soggetti» è inserita la seguente: «richiedenti»;

al comma 12, al secondo e al quarto periodo, le parole: «da Sport e Salute S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e Salute S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «a Sport e Salute S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute S.p.A.»;

al comma 13, le parole: «ai lavoratori stagionali, sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro»;

al comma 14, dopo le parole: «lavoratori dello spettacolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 15, dopo le parole: «commi 15 e 16» è inserito il seguente segno d 'interpunzione: «,»;

al comma 18, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 20, le parole: «saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A.».

All'articolo 21:

al comma 1, la parola: «correlate» è sostituita dalla seguente: «correlato»;

alla rubrica, le parole: «Recupero prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Recupero delle prestazioni».

All'articolo 22:

al comma 2, al primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, capoverso 4-*bis*, al secondo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti», al terzo periodo, le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti» e, al quarto periodo, le parole: «sono rese pubbliche sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale».

All'articolo 23:

al comma l, lettera *a)*, le parole: «sul proprio sito istituzionale nonché sulla» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito *internet* istituzionale e nella».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso Art. 1-*bis*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma»;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono» fino a: «o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge»;

al comma 4, le parole: «Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «dall'imposta di registro» sono inserite le seguenti: «prevista dal testo unico».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera *a)*, numero 2), le parole: «e l'incremento degli spazi» sono sostituite dalle seguenti: «e incrementare gli spazi»;

alla lettera *d)*, le parole: «modalità di conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «modalità di stipulazione» e le parole: «e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»;

alla lettera *e)*, le parole: «o non adeguatamente sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «o erogati in misura non sufficiente»;

al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: «le competenze in uscita» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «nel decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui al decreto».

All'articolo 27:

al comma 1, lettere *a)* e *d)*, le parole: «n. 205.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 205».

All'articolo 28:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «tra le organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra rappresentanti delle organizzazioni» e le parole: «compresa una rappresentanza» sono soppresse e, al quarto periodo, le parole: «o semi esonero» sono sostituite dalle seguenti: «totale o parziale»;

al comma 3, le parole: «e delle articolazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni» e le parole: «e l'area territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'area territoriale»;

al comma 6, le parole: «rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: «rimborso di spese».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,».

All'articolo 30:

alla rubrica, le parole: «Utilizzo economie» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle economie derivanti».

All'articolo 31:

alla rubrica, le parole: «Realizzazione piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «Realizzazione delle piattaforme» e dopo le parole: «delle misure del PNRR» sono inserite le seguenti: «da parte».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso 6-*quater*, primo periodo, le parole: «l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione», la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti», dopo la parola: «interessate,» sono inserite le seguenti: «la società» e la parola: «conclusione» è sostituita dalla seguente: «stipulazione».

All'articolo 33:

al comma 2, le parole: «alla data» sono sostituite dalle seguenti: «il giorno antecedente la data».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «territoriale, n. 305» sono sostituite dalle seguenti: «territoriale n. 305» e, al secondo periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

alla rubrica, le parole: «della misura PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «della misura del PNRR».

Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis* (*Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR*). — 1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis* (*Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione*). — 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-*bis*".

2. All'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di richiesta della garanzia" sono inserite le seguenti: "nonché nel contratto di finanziamento stipulato"».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera *a)*, dopo le parole: «al comma 227,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" e, al secondo periodo,»;

alla lettera *c)*, la parola: «innalzato» è sostituita dalla seguente: «, aumentato»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «commi 224 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 224 a 237-*bis*» e le parole: «nel registro aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «La presente disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano»;

al secondo periodo, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «il termine di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al citato articolo» e le parole: «lo stesso deve essere discusso» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228»;

alla rubrica, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessazione» e le parole: «non vertenti» sono sostituite dalle seguenti: «che non versano».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*). — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";

b) al terzo periodo, le parole: “La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste”.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l’anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l’anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

All’articolo 39:

al comma 1, capoverso 2-*bis*, dopo le parole: «all’articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e dopo le parole: «l’articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All’articolo 40:

al comma 1, le parole: «salvo disdetta» sono sostituite dalle seguenti: «salva disdetta da parte»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale “Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST” - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di cui all’avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 4 ottobre 2021, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all’avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell’8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall’articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni».

All’articolo 41:

al comma 1:

alla lettera *a)*:

al numero 2):

al numero 1, capoverso 1, lettera *f)*, le parole: «dell’Union europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Unione europea»;

al capoverso 1-*ter*, primo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»;

al capoverso 1-*quater*, le parole: «in uno stato» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato»;

alla lettera *b)*:

al capoverso Art. 6-*ter*:

alla rubrica, le parole: «ovvero per le navi» sono sostituite dalle seguenti: «e alle navi»;

al comma 1, le parole: «e 9-*quater*, si» sono sostituite dalle seguenti: «e 9-*quater* si» e dopo le parole: «dell’articolo 162 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al»;

al comma 4, dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;

al capoverso Art. 6-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, le parole: «trasporto merci» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto di merci»;

al capoverso Art. 6-*sexies*:

al comma 1:

all’alinea, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

alla lettera *b)*, la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato»;

alla lettera *c)*, la parola: «battente» è sostituita dalla seguente: «batte»;

al comma 2, le parole: «battenti bandiera dello» sono sostituite dalle seguenti: «battenti bandiera di Stati appartenenti allo»;

al capoverso Art. 6-*septies*, comma 1, alinea, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

al capoverso Art. 6-*octies*, comma 1, la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera *b)*,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e dopo le parole: «19,1 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 3:

all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera *b)*, le parole: «di competenza nella conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza».

All'articolo 42:

al comma 2, le parole: «al comma 1, sono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono»;

al comma 3, le parole: «a misure» sono sostituite dalle seguenti: «al finanziamento di misure».

All'articolo 43:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-*bis* del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

al comma 4, le parole: « alla fine » sono sostituite dalle seguenti: «, in fine,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-*bis* (*Clausola di salvaguardia*). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro della transizione ecologica Roberto CINGOLANI, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano PATUANELLI, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO, dal Ministro dell'interno Luciana LAMORGESE, dal Ministro della giustizia Marta CARTABIA, dal Ministro della cultura Dario FRANCESCHINI, dal Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI, dal Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico GIOVANNINI (Governo Draghi-I), il 23 settembre 2022.

Assegnato alla commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, in sede referente, il 24 ottobre 2022.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 25 e il 31 ottobre 2022; il 7 e l'8 novembre 2022.

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 311):

Assegnato alla 5ª commissione (bilancio), in sede referente, l'11 novembre 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (giustizia), 4ª (politiche dell'Unione europea), 6ª (finanze e tesoro), 7ª (cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 5ª commissione (bilancio), in sede referente, il 15 novembre 2022.

Esaminato in aula e approvato definitamente il 16 novembre 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 99.

22G00187

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2022.

Nomina del sen. Adolfo URSO a Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dell'on. Francesco LOLLOBRIGIDA a Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'on. Gilberto PICHETTO FRATIN a Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del sen. Matteo SALVINI a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del prof. Giuseppe VALDITARA a Ministro dell'istruzione e del merito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante nomina dei Ministri;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri:

delle IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*, il sen. Adolfo URSO;

dell'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, l'on. Francesco LOLLOBRIGIDA;

dell'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, l'on. Gilberto PICHETTO FRATIN;

delle INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, il sen. Matteo SALVINI;

dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO, il prof. Giuseppe VALDITARA.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2863

22A06617

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città

metropolitana di Genova e con la quale sono stati stanziati euro 6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 gennaio 2022, n. 848 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 20 maggio, del 22 giugno, del 3 agosto e del 29 settembre 2022 con le quali il Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 848 del 2022 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 14 e 15 giugno 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Liguria;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 ottobre 2022, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, è integrato di euro 12.850.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

22A06567

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga, di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia, il giorno 15 settembre 2022 è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi, accompagnati da raffiche di vento, hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici privati,

Vista la nota del 23 settembre 2022 del Presidente della Regione Umbria;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 4 e 5 ottobre 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Umbria;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura de-

terminata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Umbria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

22A06568

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2022.

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto l'art. 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, con decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo art. 9;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *n)*, ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e l'art. 3, comma 1, lettera *dddd)* ai sensi del quale si definiscono «strumenti di negoziazione» gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del suddetto codice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» che, all'art. 13, disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», che attribuisce all'Ufficio IX della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, mediante il supporto al coordinamento del Tavolo Tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-*bis*, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2021;

Viste la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del 4 settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22 settembre 2021, n. 643 recante «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66» con le quali l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2022, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di *spending review*;

Considerato che, anche per l'anno 2022, potrebbero sussistere impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di gara dei soggetti dovuti alle misure di straordinaria necessità e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto attiene il Valore iniziative ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo del Risultato della prestazione inerente al requisito «Valore delle Iniziative»;

Ritenuto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2022, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema e con gli impatti della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, nonché valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2022, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.

Art. 2.

Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2022

1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2022 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:

i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

iii. soddisfino uno o più dei requisiti di seguito indicati:

1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B;

2) Valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B;

3) Realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B;

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del Perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio Perimetro di azione individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;

6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi a oggetto categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione individuato dalla Tabella 1 dell'allegato B, mediante il ricorso a strumenti di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) messi a disposizione da altri soggetti aggregatori;

7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilità delle banche dati.

2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 7) è da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 1), 2), 3), 4), 5), 6).

Art. 3.

Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, in Quote requisito secondo le percentuali di cui alla Tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della Quota requisito il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta Quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (Quota assegnata) è calcolato sulla base della Quota di riferimento e del risultato della prestazione.

2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)* le modalità di calcolo della Quota assegnata.

1) Copertura delle categorie merceologiche:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la Quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota requisito per il relativo Coefficiente di Ponderazione del Perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del Perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla Tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del Perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»;

iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al Numero di categorie merceologiche obietti-

vo indicato nella Tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del Perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al Numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella Tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della Quota requisito relativa al requisito Copertura delle categorie merceologiche che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 1) verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 1), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima Quota requisito.

2) Valore delle iniziative:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la Quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota requisito per il relativo Fattore di ripartizione di cui alla Tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il Risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal totale del Valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al Valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella Tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per Valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio Coefficiente regionale di Ponderazione di cui alla Tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al Valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella Tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della Quota requisito relativa al requisito Valore delle iniziative che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 2) verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 2), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima Quota requisito.

3) Realizzazione delle iniziative:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la Quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota requisito per il relativo Fattore di ripartizione di cui alla Tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il Risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il Numero iniziative obiettivo indicato nella Tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della Quota requisito relativa al requisito Realizzazione delle iniziative che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 3) verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 3), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima Quota requisito.

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il risultato della prestazione. La Quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 173.000,00;

ii. la Quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della Quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La Quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 30.000,00;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto;

iv. il supporto dovrà essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), *iv)*;

v. il soggetto aggregatore dovrà accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto;

vi. L'eventuale quota residua della Quota requisito relativa al requisito Supporto ad altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 4) verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 4), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima Quota requisito.

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il risultato della prestazione. La Quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 87.000,00;

ii. la Quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della Quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La Quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 15.000,00;

iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;

iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, è necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonché di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attività richiesta. È altresì necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), *v)*;

v. L'eventuale quota residua della Quota requisito relativa al requisito Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 5) verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 5), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima Quota requisito.

6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la Quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della Quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali i soggetti aggregatori hanno fatto ricorso a uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di altro soggetto aggregatore. La Quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 12.000,00 per categoria merceologica;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche per le quali il soggetto aggregatore ha bandito iniziative valide ai fini del presente Fondo utilizzando uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di altro soggetto aggregatore;

iv. l'eventuale quota residua della Quota requisito relativa al requisito Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 6) verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 6), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima Quota requisito.

7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati:

i. la Quota assegnata è calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 7) della Tabella 1 dell'allegato A;

ii. per il riconoscimento della Quota assegnata, il soggetto aggregatore dovrà effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attività previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 7) che precede, la cui verifica avverrà da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.

3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:

a) le iniziative già computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;

b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori.

Art. 4.

Modalità per accedere al Fondo

1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro il 31 gennaio 2023, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it

Art. 5.

Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa Quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1551

ALLEGATO *A*

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo validi per l'anno 2022.

Tabella 1: Percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della *Quota Requisito*

Per *Quota Requisito* si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2022 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), secondo le *Percentuali di Ripartizione* riportate nella seguente Tabella.

Requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii)	**Percentuale di Ripartizione Fondo 2022**
1) Copertura delle categorie merceologiche	40,0%
2) Valore delle iniziative	15,0%
3) Realizzazione delle iniziative	22,0%
4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori	10,0%
5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori	5,0%
6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori	3,0%
7) Portale dei Soggetti Aggregatori ed interoperabilità delle banche dati	5,0%

Tabella 2: Coefficiente Regionale di Ponderazione

La seguente Tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore, il *Coefficiente Regionale di Ponderazione* inteso come il rapporto tra la popolazione della Regione con più abitanti e la popolazione della Regione di appartenenza del *Soggetto Aggregatore*. Il *Coefficiente Regionale di Ponderazione* ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosità della popolazione della Regione di appartenenza del *Soggetto Aggregatore* ed è finalizzato al calcolo del *Valore Iniziative Ponderato Obiettivo* (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) di cui alla Tabella 4 dell'Allegato B.

Regione	**Popolazione (*)**	**Coefficiente**
Abruzzo	1.293.941	7,75
Basilicata	553.254	18,12

Regione	**Popolazione (*)**	**Coefficiente**
Calabria	1.894.110	5,29
Campania	5.712.143	1,76
Emilia-Romagna	4.464.119	2,25
Friuli-Venezia Giulia	1.206.216	8,31
Lazio	5.755.700	1,74
Liguria	1.524.826	6,58
Lombardia	10.027.602	1,00
Marche	1.512.672	6,63
Molise	300.516	33,37
Piemonte	4.311.217	2,33
Puglia	3.953.305	2,54
Sardegna	1.611.621	6,22
Sicilia	4.875.290	2,06
Toscana	3.692.555	2,72
Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.078.069	9,30
Umbria	870.165	11,52
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	125.034	80,20
Veneto	4.879.133	2,06

(*) Numerosità della popolazione della Regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel Censimento 2020.

ALLEGATO *B*

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2022.

Tabella 1: Perimetro di Azione dei Soggetti Aggregatori

La seguente Tabella individua il *Perimetro di Azione* utilizzato per il calcolo della *Quota di Riferimento* inerente al requisito "Copertura delle Categorie Merceologiche" di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1).

Il *Perimetro di Azione* è l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del *Soggetto Aggregatore* e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione.

Gruppo	Categorie Merceologiche nel Perimetro di Azione	Numero di Categorie Merceologiche nel Perimetro di Azione
Soggetti Aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	Farmaci, Vaccini, Stent, Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali), Protesi d'anca, Medicazioni generali, Defibrillatori, Pace-maker, Aghi e siringhe, Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, Servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio sanitario nazionale, Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, Servizi di smaltimento rifiuti sanitari, Vigilanza armata, Facility management immobili (*), Pulizia immobili, Guardiania, Manutenzione immobili e impianti, Guanti (chirurgici e non), Suture, Ossigenoterapia, Diabetologia territoriale, Servizio di trasporto scolastico, Manutenzione strade - servizi e forniture	**24**
Soggetti Aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	Vigilanza armata, Facility management immobili (*), Pulizia immobili, Guardiania, Manutenzione immobili e impianti, Servizio di trasporto scolastico, Manutenzione strade - servizi e forniture	**6**
(*) La categoria Facility management immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il numero di categorie merceologiche nel Perimetro di Azione non tiene conto del Facility management immobili.		

Tabella 2: Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo

La seguente Tabella individua il *Numero delle Categorie Merceologiche Obiettivo*, distinto in base all'appartenenza del *Soggetto Aggregatore* al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del *Risultato della Prestazione* inerente al requisito "Copertura delle Categorie Merceologiche" di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1).

Gruppo	**Numero Categorie Merceologiche Obiettivo**
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 1** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	6
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 2** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	2

Tabella 3: Fattore di Ripartizione

La seguente Tabella individua il *Fattore di Ripartizione* utilizzato per il calcolo del *Valore delle iniziative* (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) e della *Realizzazione delle iniziative* (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3), distinto in base all'appartenenza del *Soggetto Aggregatore* al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed è definito in base alla numerosità dei *Soggetti Aggregatori*.

Gruppo	**Fattore di Ripartizione**
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 1** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	90%
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 2** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	10%

Tabella 4: Valore Iniziative Ponderato Obiettivo

La seguente Tabella individua il *Valore Iniziative Ponderato Obiettivo*, distinto in base all'appartenenza del *Soggetto Aggregatore* al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del *Risultato della Prestazione* inerente al requisito "*Valore delle Iniziative*" di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei Soggetti aggregatori registrati negli anni 2017-2020, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione, anche tenuto conto dell'impatto sull'attività in relazione alle misure adottate in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ponderati in base ai *Coefficienti Regionali di Ponderazione* di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A.

Gruppo	**Valore Iniziative Ponderato Obiettivo**
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 1** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	3.000.000.000 €
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 2** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	100.000.000 €

Tabella 5: Numero Iniziative Obiettivo

La seguente Tabella individua il *Numero Iniziative Obiettivo*, distinto in base all'appartenenza del *Soggetto Aggregatore* al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del *Risultato della Prestazione* inerente al requisito "*Realizzazione delle iniziative*" di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai Soggetti aggregatori nelle categorie merceologiche in *Perimetro di Azione*.

Gruppo	**Numero Iniziative Obiettivo**
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 1** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	8
Soggetti Aggregatori di cui al **Comma 2** dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	2

22A06502

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 ottobre 2022.

Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ED

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 62, commi 2-*bis* e 6-*bis*, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante «Ordinamento dello stato civile» e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere *a)* e *c)*, della legge 20 maggio 2016, n. 76»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432, recante «Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, recante «Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, recante «Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, concernente le disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalità

di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 luglio 1958, recante «Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile»;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 novembre 1967, recante «Scrittura a macchina degli atti di stato civile»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 aprile 2002, recante «Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 luglio 2005, recante «Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 novembre 2020, recante «Approvazione del nuovo formato dei moduli per i registri dello stato civile, delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di redazione degli atti di stato civile»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2021, recante «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021;

Viste le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'AgID con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 298 del 15 settembre 2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 12 ottobre 2022;

Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Allegati

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a. «ANSC»: l'archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile;

b. «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;

c. «atto dello stato civile»: il documento informatico generato dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la morte;

d. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 3.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti, ai sensi dell'art. 62, comma 2-*bis*, del CAD:

a. l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente ai fini della messa a disposizione dei comuni dei servizi necessari all'utilizzo dell'ANSC;

b. le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.

Art. 4.

Inclusione di ANSC in ANPR

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2-*bis*, del CAD, ANSC è contenuto nell'ANPR e ne estende le funzionalità.

2. ANSC è organizzato secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati con l'ANPR, nel rispetto del principio di esattezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. I dati contenuti nell'ANSC sono elencati in allegato (Allegato 1 - «Dati contenuti nell'ANSC») e costituiscono informazione primaria e originale ai sensi dell'art. 23-*ter* del CAD.

Art. 5.

Servizi per i comuni per l'utilizzo dell'ANSC

1. I comuni fruiscono dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC per tutti gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello stato civile, nonché di comunicazione degli atti stessi.

2. I servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'ANSC sono descritti in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»).

3. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono descritti all'art. 13 del presente decreto.

Art. 6.

Modalità per l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello stato civile nell'ANSC

1. L'ufficiale dello stato civile iscrive, trascrive e annota nell'ANSC tutti gli atti dello stato civile, nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del CAD e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, mediante i servizi descritti in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»).

2. L'ufficiale dello stato civile allega agli atti dello stato civile gli originali informatici, ovvero le copie informatiche formate ai sensi degli articoli 22 e 23-*ter* del CAD degli eventuali originali analogici, contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-*ter*, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici.

3. Le annotazioni e le trascrizioni previste dall'ordinamento vigente sono effettuate tramite l'aggiornamento dei dati nell'ANSC con evidenza della modifica o dell'integrazione apportate.

4. L'atto dello stato civile, chiuso con la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile e contestualmente registrato nell'ANSC, è immodificabile, salvo che per le eventuali successive attività di rettificazione o correzione dello stesso con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

5. ANSC consente l'identificazione univoca di ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva.

6. Ai fini dell'eventuale aggiornamento dei registri formati dai comuni in modalità analogica, ANSC consente l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico munita di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD, corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati.

7. Quando, in osservanza della normativa vigente, l'atto dello stato civile sia da compiersi alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, i medesimi sono identificati, ai sensi dell'art. 64, comma 3-*bis*, del CAD, tramite le funzionalità messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC. Nel caso in cui i dichiaranti e i testimoni siano sprovvisti di un sistema di identità digitale, ovvero nelle ipotesi in cui non sia possibile utilizzarlo, l'ufficiale dello stato civile li identifica a norma di legge.

8. Quando è prescritta dall'ordinamento vigente la sottoscrizione dell'atto dello stato civile da parte dei dichiaranti e dei testimoni, l'ufficiale dello stato civile, tramite le funzionalità messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC, acquisisce la sottoscrizione dei medesimi, anche mediante la modalità prevista dall'art. 65, comma 1, lettera *b)* del CAD ovvero ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD. L'ufficiale dello stato civile può altresì acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e dei testimoni; in tale ipotesi, fa copia su supporto informatico del documento analogico corrispondente, ai sensi degli articoli 21, comma 2-*ter* e 23-*ter* del CAD, e la allega all'atto dello stato civile. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-*ter*, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale del documento così allegato è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dei documenti originali analogici.

9. Nel caso di atto dello stato civile da compiersi fuori dalla casa comunale e in presenza di comprovata impossibilità di fruire dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto stesso in forma analogica, comprendente anche le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni. Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile fa copia su supporto informatico ai sensi dell'art. 23-*ter* del CAD e procede alla tempestiva registrazione nell'ANSC indicando la data e l'orario di compimento dell'atto e il motivo della sua registrazione in tempi successivi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-*ter*, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale di tali atti è soddisfatto con la registrazione su ANSC e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dell'atto redatto in forma analogica.

Art. 7.

Modalità per le comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra ufficiali dello stato civile, nonché quelle verso gli ufficiali di anagrafe previste dall'ordinamento, sono assicurate tramite i servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC.

2. Le comunicazioni effettuate dagli ufficiali dello stato civile ai fini della trascrizione e/o dell'annotazione sono assicurate tramite:

a. la consultazione da parte di tutti gli ufficiali dello stato civile competenti della relativa iscrizione o annotazione;

b. l'avviso agli ufficiali dello stato civile competenti per la trascrizione e l'annotazione;

c. la possibilità per gli ufficiali dello stato civile competenti di estrarre la copia su supporto analogico del documento informatico degli atti dello stato civile e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD, ai fini degli adempimenti di competenza.

3. Tramite i servizi messi a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC è consentita altresì la gestione delle comunicazioni che gli ufficiali dello stato civile, a seguito di iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, debbono effettuare agli ufficiali di anagrafe, per i conseguenti aggiornamenti.

4. Le comunicazioni, di cui ai commi 2 e 3, rivolte ai comuni che non hanno aderito all'ANSC sono effettuate, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, tramite invio della copia del documento informatico e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD.

5. L'ufficiale dello stato civile del comune già aderente all'ANSC che riceve una comunicazione da un comune che non vi ha ancora aderito, provvede agli adempimenti di competenza tramite i servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC stessa.

Art. 8.

Misure di sicurezza

L'accesso ai servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle misure di sicurezza descritte in allegato (Allegato 4 - «Misure di sicurezza»).

Art. 9.

Modalità per l'archiviazione e la conservazione

1. ANSC archivia e conserva gli atti dello stato civile e i relativi metadati, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

2. Il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 62, comma 2-*bis* del CAD, mette a disposizione dei comuni un servizio centralizzato di archiviazione e conservazione. Nel ruolo di responsabile della conservazione, il Ministero dell'interno, in particolare:

a. definisce le politiche di conservazione nell'ambito dell'ANSC, secondo quanto stabilito al successivo comma 4;

b. esercita le verifiche e i controlli sulla qualità dei servizi di conservazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c. intrattiene i necessari rapporti con il soggetto che eroga i servizi stessi di conservazione, anche ai fini della loro evoluzione nel tempo a seguito degli aggiornamenti normativi, delle esigenze funzionali emerse e degli standard di settore;

d. esercita ogni altro compito nell'espletamento del ruolo di responsabile della conservazione nell'ambito dell'ANSC. Il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello stato civile.

3. Nell'ambito delle verifiche e controlli di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, il soggetto che eroga i servizi di conservazione procede, in particolare, al termine di ogni anno solare, a realizzare la verifica periodica dell'integrità e della leggibilità di tutti gli atti conservati e dei relativi metadati, fornendo al Ministero dell'interno una relazione contenente le evidenze risultanti dallo stesso processo di verifica.

Tali relazioni sono pubblicate nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata.

4. Il soggetto che eroga i servizi di conservazione garantisce che i documenti informatici e i relativi metadati, all'interno del sistema di conservazione, siano logicamente aggregati in ragione del comune di provenienza, in modo tale che l'archivio di custodia centralizzato sia ripartito in sezioni corrispondenti ai comuni e, all'interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali.

5. Sono messi a disposizione dei prefetti o dei loro delegati idonei profili di accesso al servizio centralizzato di archiviazione e di conservazione, per consentire agli stessi l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

6. Il Ministero dell'interno e il soggetto che eroga i servizi di conservazione stabiliscono le metriche che devono essere garantite nell'erogazione degli stessi servizi e, nel caso, le relative penali qualora le stesse non siano rispettate.

Art. 10.

Malfunzionamento o irregolare funzionamento del sistema

1. Il mancato o irregolare funzionamento dell'ANSC viene segnalato nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno, in apposita sezione dedicata.

2. Durante l'interruzione del funzionamento del sistema le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti, vengono registrate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione. Subito dopo il ripristino del sistema esse vengono registrate nell'ANSC secondo l'ordine risultante da detto registro.

Art. 11.

Certificati resi disponibili per i cittadini

1. Secondo le modalità descritte in allegato (Allegato 2 - «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati»), tramite il servizio di ANPR di cui al decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, è reso disponibile agli iscritti nell'ANPR il servizio di richiesta e rilascio telematico dei certificati dello stato civile riguardanti il richiedente, mediante l'emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. I certificati di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANSC è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonché al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza.

2. La società generale d'informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Resta in vigore il decreto del Ministro dell'interno del 27 febbraio 2001 recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici» fino alla data di adesione del comune nell'ANSC.

2. Ai registri tenuti dai comuni antecedentemente alla data di adesione all'ANSC continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, richiamate all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. I registri cartacei sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile il giorno antecedente l'adesione, con processo verbale sottoscritto immediatamente dopo la registrazione dell'ultimo atto.

4. I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale.

5. Le modalità di adesione sono pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata.

6. Fino alla data di adesione i comuni continuano ad operare nel rispetto della normativa vigente.

7. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalità tecniche dei servizi di cui all'art. 5, l'allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC» sarà aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno.

Art. 14.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
COLAO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2697

ALLEGATO *1*

«Dati contenuti nell'ANSC»

A) Campi relativi ai dati degli individui

I campi relativi ai dati degli individui registrati nell'ANSC sono i seguenti per ogni cittadino:

Tipologia	Campo
Generale	Nome
Generale	Cognome
Generale	Comune di residenza
Generale	Sesso
Generale	Stato civile
Generale	Impedimento a sottoscrivere
Generale	Rifiuto a sottoscrivere
Generale	Impedimento a comunicare
Generale	Sordomuto alfabetizzato
Generale	Sordomuto analfabeta
Generale	Straniero che non conosce la lingua italiana
Generale	Interprete
Generale	Numero dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale	Parte dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale	Serie dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)

Generale	Anno dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale	Estremi del provvedimento di rettificazione dell'atto dello stato civile
Generale	Tribunale che ha emesso il provvedimento di rettificazione dell'atto dello stato civile
Generale	Relazione di parentela
Generale	Estremi della procura
Generale	Data di ricezione della richiesta di trascrizione proveniente dall'Autorità diplomatica richiedente la trascrizione dell'atto di morte
Generale	Data di ricezione della richiesta di trascrizione da parte del privato formulata tramite istanza scritta
Cittadinanza	Cittadinanza
Cittadinanza	Data della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana
Cittadinanza	Estremi versamento tributo art. 9-*bis*, legge n. 91/1992
Cittadinanza	Data del decreto di conferimento
Cittadinanza	Estremi del decreto di conferimento
Cittadinanza	Data di notifica del decreto di conferimento
Cittadinanza	Data del giuramento
Cittadinanza	Estremi del giuramento
Cittadinanza	Data dell'esito dell'accertamento proveniente dal Consolato
Cittadinanza	Estremi dell'esito dell'accertamento proveniente dal Consolato
Cittadinanza	Data dell'esito dell'accertamento proveniente dal Ministero
Cittadinanza	Estremi dell'esito dell'accertamento proveniente dal Ministero
Cittadinanza	Data dell'esito dell'accertamento proveniente dal sindaco
Cittadinanza	Estremi dell'esito dell'accertamento proveniente dal sindaco
Cittadinanza	Data della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il comune di residenza
Cittadinanza	Estremi della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il comune di residenza
Cittadinanza	Data della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il Consolato
Cittadinanza	Estremi della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il Consolato
Cittadinanza	Data della dichiarazione di rinuncia effettuata presso il Consolato
Cittadinanza	Estremi della dichiarazione di rinuncia effettuata presso il Consolato
Cittadinanza	Estremi dell'attestazione del sindaco
Cittadinanza	Estremi dell'atto di adozione trascritto
Cittadinanza	Data del provvedimento di riconoscimento
Cittadinanza	Data del D.P.R. di revoca della cittadinanza
Cittadinanza	Estremi del D.P.R. di revoca della cittadinanza
Cittadinanza	Data di efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero
Cittadinanza	Data di efficacia del provvedimento giurisdizionale italiano
Cittadinanza	Data di efficacia del riconoscimento di filiazione
Cittadinanza	Data di matrimonio con cittadino italiano
Cittadinanza	Date concernenti la residenza biennale pregressa ed attuale in Italia
Matrimonio	Giorno di matrimonio
Matrimonio	Ora di matrimonio
Matrimonio	Minuto di matrimonio
Matrimonio	Mese di matrimonio
Matrimonio	Anno di matrimonio
Matrimonio	Luogo di matrimonio
Matrimonio	Celebrazione civile, concordataria o religiosa
Matrimonio	Autorità che scioglie il matrimonio
Matrimonio	Giorno di scioglimento matrimonio
Matrimonio	Mese di scioglimento matrimonio
Matrimonio	Anno di scioglimento matrimonio
Matrimonio	Comune di scioglimento matrimonio
Matrimonio	Cognome prima del matrimonio
Matrimonio	Cognome dopo il matrimonio
Matrimonio	Altre enunciazioni dell'atto
Matrimonio	Regime patrimoniale
Morte	Luogo dove è avvenuto il decesso
Morte	Comune di decesso
Morte	Giorno di decesso
Morte	Mese di decesso
Morte	Anno di decesso
Morte	Ora di decesso
Morte	Minuto di decesso
Morte	Data della dichiarazione di decesso
Morte	Data della ricezione dell'avviso di morte
Morte	Tipologia dichiarante
Morte	Autorità diplomatica richiedente la trascrizione dell'atto di morte
Morte	Data di ricezione della richiesta di trascrizione proveniente dall'Autorità diplomatica richiedente la trascrizione dell'atto di morte
Morte	Data di ricezione della richiesta di trascrizione da parte del privato formulata tramite istanza scritta
Morte	Estremi del decreto del Tribunale di dichiarazione di scomparsa per disastri aerei o a bordo di navi

Morte	Data di ricezione del decreto del Tribunale di dichiarazione di scomparsa per disastri aerei o a bordo di navi
Morte	Estremi della sentenza estera
Morte	Ultimo luogo dove la persona è stata vista
Morte	Estremi del decreto dell'Autorità giudiziaria
Morte	Dati identificativi dell'Autorità giudiziaria
Morte	Luogo del ritrovamento
Morte	Data del ritrovamento
Morte	Ora del ritrovamento
Nascita	Tipologia dichiarante
Nascita	Comune di nascita
Nascita	Ora di nascita
Nascita	Minuto di nascita
Nascita	Giorno di nascita
Nascita	Mese di nascita
Nascita	Anno di nascita
Nascita	Data della dichiarazione in comune
Nascita	Data della dichiarazione presso la struttura sanitaria
Nascita	Filiazione all'interno del matrimonio
Nascita	Filiazione al di fuori del matrimonio
Nascita	Parto plurigemellare
Nascita	Nato vivo
Nascita	Nato vivo ma morto prima della dichiarazione
Nascita	Nato morto
Nascita	Data riconoscimento
Nascita	Ora riconoscimento
Nascita	Luogo riconoscimento
Nascita	Data manifestazione assenso al riconoscimento
Nascita	Ora manifestazione assenso
Nascita	Luogo manifestazione assenso
Nascita	Estremi dell'atto di cambiamento del cognome del genitore che ha attribuito il cognome
Nascita	Estremi dell'atto di riconoscimento di filiazione
Nascita	Attribuzione del cognome e nome allo straniero in applicazione della legge del proprio Stato (art. 24, legge n. 218/1995)
Nascita	Cognome/i da assumere
Unione civile	Giorno costituzione unione civile
Unione civile	Mese costituzione unione civile
Unione civile	Anno costituzione unione civile
Unione civile	Ora costituzione unione civile
Unione civile	Minuto costituzione unione civile
Unione civile	Comune costituzione unione civile
Unione civile	Regime patrimoniale unione civile

B) Ulteriori campi relativi a dati di servizio

ANSC contiene altresì gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

ALLEGATO *2*

«Modalità di richiesta e rilascio dei certificati»

1. Introduzione

Il presente allegato definisce le modalità operative con cui, tramite il servizio dell'ANPR di cui al decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, sono resi disponibili al cittadino iscritto nell'ANPR il servizio di richiesta e rilascio telematico dei certificati dello stato civile, mediante l'emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.

1.1 Accesso ai servizi

Il cittadino iscritto nell'ANPR accede ai servizi resi disponibili tramite l'utilizzo di ANSC dall'area riservata del sito web dell'ANPR, previa identificazione mediante le modalità di cui ai commi 2-*quater* e 2-*nonies* dell'articolo 64 del CAD.

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Cittadino	Autenticazione tramite sito web di ANPR	Autenticazione forte: CIE, CNS, SPID livello 2	Il cittadino richiede l'accesso scegliendo la tipologia di autenticazione forte CIE, CNS, SPID e solo dopo aver effettuato con successo il processo di autenticazione si connette all'area riservata del sito web di ANPR.

Tabella 1 - Modalità di accesso

Per accedere alle funzionalità presenti in quest'area, il sistema effettuerà i controlli sul codice fiscale e renderà disponibili le funzioni nell'area a seconda dell'esito di tali controlli.

1.2 Registrazione degli accessi applicativi e tempi di conservazione

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione. Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:

codice fiscale del cittadino,

data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta,

operazione richiesta,

esito della richiesta,

identificativo della richiesta,

modalità di autenticazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati fino a un anno on line e storicizzati per dieci anni.

2. Servizio di richiesta e rilascio certificati

2.1 Certificati dello stato civile disponibili

Il cittadino può richiedere il rilascio, per se stesso, dei seguenti certificati:

ID	Descrizione
1	di nascita
2	di matrimonio
3	di unione civile

La lista dei certificati disponibili e gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web di ANPR.

2.1 Scelta del certificato

Il cittadino può scegliere il tipo di certificato che intende richiedere e selezionare il campo relativo all'esenzione nei casi previsti dalla legge. Nel caso in cui il cittadino sia residente in un comune ove vige il «multilinguismo» il sistema ANPR emette il certificato multilingue. Nel caso in cui il certificato non possa essere rilasciato ai sensi di legge, il cittadino riceverà apposita comunicazione.

2.2 Anteprima del certificato

Prima della formazione del certificato, il sistema ANPR visualizza un'anteprima che consente di verificare la correttezza dei dati. Nell'anteprima non è riportato il contrassegno e in diagonale è apposta la dicitura: ANTEPRIMA.

2.3 Formazione ed emissione del certificato

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf che, conformemente al modello disponibile sul sito web di ANPR, riporta:

il logo del Ministero dell'interno e la dicitura: «Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile»;

il contrassegno;

il sigillo elettronico così come previsto dall'articolo 62, comma 3, del CAD.

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.

A scelta del cittadino, il certificato prodotto sarà disponibile nell'Area riservata del cittadino per il download, per il periodo di validità del certificato stesso, e/o altresì inviato al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del CAD. Il certificato potrà, su richiesta del cittadino, essere trasmesso anche agli indirizzi email/pec disponibili nel profilo utente del cittadino e, al termine del periodo di validità dello stesso, sarà cancellato.

2.4 Contrassegno

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD, al fine di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico, è apposto sulla predetta copia analogica un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito di sigillo elettronico.

2.5 Verifica del certificato tramite contrassegno

Per i soggetti in possesso di una copia analogica dotata di contrassegno del certificato prodotto da ANPR, è prevista una specifica funzione per verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia, mediante:

a) smartphone

l'accesso alla pagina WEB è effettuato automaticamente;

il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

b) PC

il cittadino deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l'upload dell'immagine;

il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, la quale potrà essere verificata con confronto visivo rispetto alla copia cartacea e garantita dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'interno. L'accesso alla funzionalità sopra descritta è presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.

ALLEGATO *3*

“Servizi per l’utilizzo dell’ANSC”

Il presente allegato descrive i servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC da parte dei Comuni.

L’accesso dei comuni ai servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC avviene mediante web application o tramite web service.

Le richieste sono elaborate in file Json. La risposta del sistema può avere formato Json.

Una guida operativa e le specifiche di integrazione e interfaccia che i comuni utilizzano per gli adempimenti inerenti ai servizi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del presente decreto, sono pubblicate e aggiornate nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell’interno, in apposita sezione dedicata.

Di seguito sono elencati:

A) i servizi principali dell’ANSC resi disponibili ai comuni a livello centrale dal sistema;
B) i servizi erogati ai comuni attraverso la web application;
C) i servizi principali dedicati all’integrazione con i software gestionali dei comuni;

I servizi di cui alle lettere A, B e C, sono resi disponibili ai comuni e in particolare agli ufficiali dello stato civile, così come definiti dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

A) Servizi principali resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC

Nella seguente tabella sono descritti i servizi principali che sono resi disponibili ai comuni a livello centrale per l’utilizzo dell’ANSC.

Servizio	Descrizione delle funzionalità
A.1 Interoperabilità con ANPR	**A.1.1 Allineamento dati tra ANSC e ANPR** Il servizio prevede l’allineamento in tempo reale tra ANSC e ANPR e gestisce le comunicazioni previste dall’ordinamento vigente nonché gli eventuali avvisi di disallineamento dati, fornendo evidenza dell’esito dell’operazione di allineamento all’ufficiale di anagrafe destinatario, al fine della sua presa visione e per gli adempimenti di competenza.
A.2 Assegnazione di numerazione progressiva	**A.2.1Assegnazione della numerazione progressiva (identificativo unico nazionale)** Il servizio consente di identificare univocamente ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva (identificativo unico nazionale) composta dall’anno di riferimento, da un numero progressivo nazionale dell’atto dello stato civile, da un numero progressivo riferito al comune che lo ha formato e dal codice ISTAT identificativo del comune stesso [ES. 2022-1002-10-043023].
A.3 Annotazione	**A.3.1 Aggiornamento riservato** Il servizio consente la registrazione dell’aggiornamento degli atti dello stato civile con evidenza riservata, quando previsto dall’ordinamento vigente, della modifica o dell’integrazione apportate (es. adozione con effetti di filiazione nel matrimonio ai sensi dell’articolo 28, legge 4 maggio 1983, n. 184).
	A.3.2 Aggiornamento limitato negli estratti Il servizio consente di limitare la visibilità ai soli dati aggiornati degli atti dello stato civile negli estratti, laddove non devono essere ostensibili i dati precedenti l’aggiornamento ai sensi dell’ordinamento vigente.
A.4. Consultazione	**A.4.1 Consultazione** Il servizio rende disponibile, a chi ne abbia titolo, la consultazione degli atti registrati sul sistema centrale secondo i criteri di ricerca impostati (per campi o combinazioni di campi; per tipo di operazione; per intervalli temporali).
A.5 Comunicazioni	**A.5.1 Comunicazione ai fini della trascrizione e dell’annotazione** Per i comuni che hanno aderito all’ANSC, la trascrizione di un atto formato da un comune diverso dal luogo di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono (articolo 12, commi. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n.

	396) è soddisfatta dalla consultazione e certificazione dello stesso atto da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e dalla conferma dell'aggiornamento anagrafico a cura dell'ufficiale di anagrafe. Il servizio avvisa l'ufficiale dello stato civile competente alla trascrizione (es. ufficiale dello stato civile del comune di residenza) e/o alla annotazione (es. ufficiale dello stato civile del comune di nascita), dell'iscrizione effettuata da altro ufficiale dello stato civile (es. ufficiale dello stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio) e consente all'ufficiale dello stato civile destinatario della comunicazione di confermare l'aggiornamento nell'ANSC. Il servizio assicura l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico, munita di contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis,* del CAD e degli eventuali allegati.
	A.5.2 Comunicazione tra ufficiali dello stato civile e ufficiali di anagrafe Il servizio, al momento della registrazione dell'atto, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, avvisa l'ufficiale di anagrafe per gli adempimenti di competenza secondo quanto previsto dal servizio A.1.1.
	A.5.3 Comunicazioni verso i comuni che hanno aderito all'ANSC Il servizio, al momento della registrazione dell'atto, predispone una comunicazione contenente l'identificativo unico nazionale dell'atto, la tipologia dell'atto e il comune al quale è indirizzato.
	A.5.4 Comunicazioni verso i comuni che non hanno aderito all'ANSC Il servizio, nel caso in cui la comunicazione debba essere effettuata nei confronti di uno o più comuni che non hanno aderito all'ANSC, consente l'estrazione della copia del documento informatico, munita di contrassegno (QR Code) ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD ai fini del successivo invio.
A.6 Archiviazione (gestione)	**A.6.1 Archiviazione dei dati e degli atti** Il servizio assicura nell'ANSC l'acquisizione, la produzione, la registrazione e il mantenimento di tutti i dati e atti previsti dall'ordinamento dello stato civile riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Il servizio consente anche il versamento in conservazione dei dati e atti, tramite pacchetti di versamento. Il servizio realizza nell'ANSC le funzionalità di gestione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito secondo quanto stabilito dal CAD e dalle relative Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per dati si intendono i metadati così come definiti nel Glossario (Allegato 1) delle Linee Guida Agid.
A.7 Conservazione	**A.7.1 Conservazione dei dati e degli atti** Il servizio realizza nell'ANSC le funzionalità di gestione della conservazione digitale permanente secondo quanto stabilito dal CAD e dalle relative Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il servizio assicura le funzionalità di conservazione in conformità agli articoli 22, commi 4 e 5 e 23-*ter* del CAD e del decreto

	del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 recante “Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico”. Per dati si intendono i metadati così come definiti nel Glossario (Allegato 1) delle Linee Guida Agid.
A.8 Rilascio di certificati	**A.8.1 Rilascio di certificati di stato civile** Tramite il servizio di ANPR di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 3 novembre 2021, è reso disponibile il servizio di rilascio telematico dei certificati all’interessato come descritto nell’ Allegato 2 “Modalità di richiesta e rilascio dei certificati”.
A.9 Servizi accessori	**A.9.1 Avviso di anomalia o atipicità** Gli ufficiali dello stato civile fruiscono di un servizio di segnalazione di anomalia o atipicità (es. richiesta trascrizione del secondo matrimonio in costanza del primo) reso disponibile per l’utilizzo di ANSC.
	A.9.2.1 Verifica tecnica degli allegati Il servizio consente la verifica tecnica degli allegati all’atto dello stato civile. **A.9.2.2 Assegnazione identificativo dell’allegato** Il servizio consente l’assegnazione di un identificativo per ogni allegato che viene riportato nell’atto dello stato civile.

B) Servizi erogati attraverso la web application

Nella seguente tabella sono descritti i servizi erogati attraverso una web application.

Servizio	Descrizione delle funzionalità
B.1 Iscrizione	**B.1.1 Inserimento dati** Il servizio consente l'inserimento dei dati richiesti in base al tipo di atto da iscrivere e ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di stato civile. Una volta iniziata la redazione dell’atto, il servizio rende possibile interromperla

	menzionando la sopraggiunta causa di impedimento. **B.1.2 Validazione dei dati** Il servizio rende possibile la verifica tecnica in tempo reale dei dati inseriti.
	B.1.3 Caricamento successivo Nel caso di atto da redigersi fuori dalla casa comunale e di impossibilità di utilizzare il servizio di cui al punto B.1.1, il servizio consente all'ufficiale dello stato civile di inserire i dati dell'atto inizialmente formato in analogico e di allegare l'eventuale copia su supporto informatico ai sensi dell'articolo 23-*ter* del CAD. Il servizio consente di inserire la data e l'orario di decorrenza degli effetti giuridici dell'atto indicando, in caso di differimento, i motivi della diversa data e orario di registrazione riportati.
	B.1.4 Identificazione Per gli atti dello stato civile da compiersi alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, il servizio consente all'ufficiale dello stato civile l'identificazione dei medesimi attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi ovvero, nel caso in cui i dichiaranti e i testimoni siano sprovvisti di un sistema di identificazione informatica o non possano utilizzarlo, il servizio assicura l'inserimento dei riferimenti relativi alle modalità di identificazione. Nel caso in cui una delle parti debba farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata o da atto pubblico, il sistema permette di inserire i riferimenti all'atto e di acquisirne copia.
	B.1.5 Sottoscrizione dei dichiaranti e dei testimoni La firma dei dichiaranti, laddove prevista, verrà effettuata tramite l'utilizzo della propria identità digitale (SPID/CIE/CNS) e verrà utilizzata per accedere all'anteprima dell'atto di cui si dovrà confermare la presa visione; il servizio, in assenza di identità digitale, permette l'acquisizione della firma elettronica ovvero autografa e, in quest'ultimo caso, di allegare l'eventuale copia su supporto informatico ai sensi degli articoli 21, comma 2-*ter* e 23-*ter* del CAD. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, il servizio permette, in alternativa alla sottoscrizione, la menzione della causa di impedimento ovvero l'acquisizione della sottoscrizione tramite un processo verbale che costituirà allegato all'atto.
	B.1.6 Acquisizione delle credenziali di firma dell'ufficiale dello stato civile Il servizio consente, ai fini della sottoscrizione dell'atto, l'acquisizione delle credenziali di firma remota dell'ufficiale dello stato civile.

	B.1.7 Iscrizione Il servizio rende possibile, al termine delle operazioni di formazione, la registrazione dell'atto nell'ANSC.
	B.1.8 Iscrizione collegata Il servizio assicura, al termine delle operazioni di formazione di più atti che devono tra loro essere collegati (es. atti di nascita in caso di parto plurimo - gemellare), il collegamento tra gli identificativi unici nazionali progressivi degli atti.
B.2 Trascrizione	**B.2.1 Comunicazione ai fini trascrizione tra comuni** Il servizio gestisce le comunicazioni di cui al servizio A.5.1, dall'ufficiale dello stato civile che ha iscritto l'atto all'ufficiale dello stato civile competente alla trascrizione o all'annotazione dell'atto stesso e rende possibile l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico, munita di contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD e degli eventuali allegati, corrispondente alla comunicazione, ai fini degli adempimenti di competenza.
	B.2.2 Trascrizione dell'atto in caso di comunicazione da comune che non ha ancora aderito all'ANSC Il servizio, in risposta alla richiesta di trascrizione dell'atto da parte dell'ufficiale dello stato civile, consente di adempiere alla doppia modalità di riproduzione per intero (art. 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) o per riassunto e alla registrazione dell'atto nell'ANSC.
	B.2.3 Trascrizione dell'atto nei casi previsti dalla legge Il servizio, in risposta alla richiesta di trascrizione dell'atto da parte dell'ufficiale dello stato civile non soggetto ai servizi B.2.1. e B.2.2, consente di adempiere alla trascrizione degli atti in tutti i casi in cui sia previsto per legge.
B.3 Annotazione	**B.3.1 Aggiornamento dei dati e degli atti** Il servizio assicura la registrazione dell'aggiornamento degli atti dello stato civile con evidenza della modifica o dell'integrazione o senza evidenza della modifica o dell'integrazione (aggiornamento riservato) ovvero limitandone la visibilità ai soli dati aggiornati (aggiornamento limitato negli estratti) in osservanza delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni vigenti, come specificato nei servizi A.3.1 e A.3.2.
B.4 Comunicazioni	**B.4.1 Ricezione delle comunicazioni** Ai fini degli adempimenti di competenza, il servizio consente di ricevere tutte le comunicazioni di cui al servizio A.5, generate automaticamente dal sistema in base a dei template standard, verso gli ufficiali dello stato civile o ufficiali di anagrafe

	destinatari.
	B.4.2 Comunicazione tra ufficiali dello stato civile e ufficiali di anagrafe Il servizio gestisce gli esiti delle comunicazioni generate dal sistema di cui al servizio A.5.2, tra ufficiali dello stato civile e ufficiali di anagrafe con evidenza dello stato dell'operazione.
	B.4.3 Comunicazioni verso i comuni che hanno aderito all'ANSC Il servizio gestisce gli esiti delle comunicazioni di cui al servizio A.5.3, verso i comuni che hanno aderito all'ANSC.
	B.4.4 Comunicazioni verso i comuni che non hanno aderito all'ANSC Il servizio, nel caso in cui la comunicazione debba essere effettuata nei confronti di uno o più comuni che non hanno aderito all'ANSC, consente l'invio della copia del documento informatico, munita di contrassegno (QR Code) ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis,* del CAD.
	B.4.5 Gestione delle comunicazioni in entrata/in uscita Il servizio permette di predisporre e gestire le comunicazioni in entrata e in uscita di competenza degli ufficiali dello stato civile (es. uffici consolari, uffici giudiziari, prefetture, notai, ministro di culto, cittadino, etc.).
B.5 Consultazione	**B.5.1 Consultazione** Il servizio, in seguito ad una ricerca per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione, per intervalli temporali (di cui al servizio A.4.1), consente la consultazione degli atti presenti sulla piattaforma dell'ANSC attinenti a tali criteri.
B.6 Rilascio di estratti, certificati e copie (estrazione)	**B.6.1 Rilascio di estratti, certificati e copie da parte dell'ufficiale dello stato civile** Il servizio, in risposta alla richiesta di rilascio di estratti, certificati e copie, consente a tutti gli ufficiali dello stato civile di estrarre i dati degli atti ai fini del rilascio allo sportello del documento richiesto dal cittadino interessato con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione.
	B.6.2.1 Gestione delle richieste di rilascio di estratti e copie tramite ANSC Il servizio, in risposta a una richiesta del cittadino di estratto o copia di un atto dello stato civile inoltrata tramite l'apposito servizio disponibile sul sito www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'Interno, in apposita sezione dedicata, consente all'ufficiale dello stato civile di ricevere ed evadere la richiesta.

	B.6.2.2 Funzione redazione modelli standard da allegare al certificato o estratto (il servizio è disponibile anche per l'anagrafe) Il servizio permette la redazione dei modelli standard da allegare al certificato o estratto, in conformità al regolamento (UE) n. 2016/1191, alla Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976 e alla Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980.
B.7 Servizi accessori	**B.7.1 Copia su supporto analogico dei documenti informatici ai fini dell'aggiornamento dei registri** Il servizio consente all'ufficiale dello stato civile l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico munita di contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD, corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati, ai fini dell'eventuale aggiornamento dei registri tenuti dai comuni in modalità analogica.
	B.7.2 Gestione degli allegati Il servizio rende possibile all'ufficiale dello stato civile di allegare agli atti dello stato civile da iscrivere, trascrivere o annotare nell'ANSC, gli originali informatici, ovvero le copie informatiche di documenti analogici e copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 23-*ter* del CAD, degli originali analogici o delle copie autentiche, contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria all'iscrizione, all'annotazione e alla trascrizione degli atti. **B.7.2.1 Verifica tecnica degli allegati** Il servizio consente, in fase di caricamento, di inviare gli allegati all'ANSC per la verifica tecnica di cui al servizio A.9.2.1. **B.7.2.2 Assegnazione identificativo dell'allegato** Il servizio assicura l'acquisizione, nell'atto dello stato civile, dell'identificativo assegnato all'allegato dall'ANSC di cui al servizio A.9.2.2.
	B.7.3 Assegnazione della numerazione progressiva (identificativo unico nazionale) Il servizio rende possibile l'acquisizione dall'ANSC, per ogni atto dello stato civile, dell'identificativo unico nazionale dell'atto di cui al servizio A.2.1.
	B.7.4 Generazione dei processi verbali Il servizio consente la redazione del processo verbale e l'acquisizione dei relativi allegati utilizzando il servizio B.7.2, secondo le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile e l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico, munita di contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD ai fini degli adempimenti di competenza. Il servizio assicura, altresì, la redazione del processo verbale per le richieste di pubblicazione di matrimonio e per la

	costituzione di unione civile.
	B.7.5 Avviso di anomalia o atipicità Il servizio, in risposta alla richiesta di iscrizione, trascrizione o annotazione dell'atto da parte dell'ufficiale dello stato civile, evidenzia la possibile anomalia o atipicità dell'atto di cui al servizio A.9.1, chiedendo conferma dell'operazione. Ottenuta la conferma, il servizio consente la registrazione dell'atto.
	B.7.6 Servizio di rettificazione a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria Il servizio consente la rettificazione dell'atto dello stato civile a seguito di acquisizione, tramite il servizio di gestione degli allegati, dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.
	B.7.7 Servizio di correzione da parte dell'ufficiale dello stato civile Il servizio rende possibile la correzione, per errore materiale, dell'atto dello stato civile con evidenza della modifica.
	B.7.8 Registro provvisorio in caso di malfunzionamento o irregolare funzionamento del sistema In caso di interruzione del funzionamento del sistema, ANSC registra gli atti dello stato civile secondo l'ordine risultante dal registro di cui all'articolo 10 del decreto, con indicazione della data e dell'orario di compimento dell'atto (decorrenza), indicando il riferimento al malfunzionamento che ha causato il differimento della data e dell'orario di registrazione.

C) Servizi cooperativi dedicati all'integrazione con i gestionali

Nella seguente tabella sono descritti i principali servizi dedicati all'integrazione con i software gestionali dei comuni.

Servizio	Descrizione delle funzionalità
C.1 Servizi per la formazione degli atti	**C.1.1 Servizi relativi agli allegati** Il servizio rende possibile l'invio all'ANSC degli allegati necessari alla formazione dell'atto dello stato civile al fine della verifica tecnica di cui al servizio A.9.2.1, e dell'assegnazione di un identificativo di cui al servizio A.9.2.2. L'identificativo dell'allegato permette il collegamento con l'atto al quale si riferisce.

	C.1.1.1 Verifica stato allegati Il servizio rende possibile, in seguito all'invio, la verifica tecnica nell'ANSC degli allegati in base alle specifiche di integrazione presenti sul sito www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'Interno, in apposita sezione dedicata. Il servizio fornisce evidenza dell'esito della verifica. **C.1.1.2 Identificativo dell'allegato** In caso di esito positivo della verifica tecnica, ANSC acquisisce gli allegati e restituisce un identificativo che viene assegnato all'allegato da riportare nell'atto dello stato civile.
	C.1.2 Servizi relativi agli atti Il servizio rende possibile l'invio all'ANSC degli atti ai fini della loro validazione, registrazione e attribuzione dell'identificativo unico nazionale di cui al servizio A.2.1. **C.1.2.1 Validazione degli atti** Il servizio assicura di inviare all'ANSC gli atti formati tramite i gestionali ai fini della loro validazione e fornisce evidenza dell'esito della stessa. **C.1.2.2 Registrazione degli atti** Il servizio consente, al termine delle operazioni di formazione, la registrazione dell'atto nell'ANSC. **C.1.2.3 Assegnazione della numerazione progressiva (identificativo unico nazionale)** Il servizio consente di acquisire dall'ANSC per ogni atto dello stato civile il relativo identificativo unico nazionale.
	C.1.3 Sottoscrizione del dichiarante Il servizio permette la gestione della firma dei dichiaranti che, laddove prevista, verrà effettuata tramite l'utilizzo della propria identità digitale (SPID/CIE/CNS) e verrà utilizzata per accedere all'anteprima dell'atto di cui si dovrà confermare la presa visione; in assenza di identità digitale, rende possibile l'acquisizione della firma elettronica ovvero autografa e, in quest'ultimo caso, di allegare l'eventuale copia su supporto informatico ai sensi dell'articolo 23-*ter* del CAD (nel caso da sottoporre al servizio C.1.1). Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, il servizio consente, in alternativa alla sottoscrizione, la menzione della causa di impedimento ovvero l'acquisizione della sottoscrizione tramite processo verbale che costituirà allegato all'atto.

	C.1.4 Servizio di acquisizione delle credenziali di firma dell'ufficiale dello stato civile Il servizio consente, ai fini della sottoscrizione dell'atto, l'acquisizione delle credenziali di firma remota dell'ufficiale dello stato civile.
C.2 Servizi di comunicazione	**C.2.1 Ricezione delle comunicazioni** Il servizio assicura la ricezione di tutte le comunicazioni generate automaticamente dal sistema in base a dei template standard verso gli ufficiali dello stato civile o ufficiali di anagrafe destinatari per gli adempimenti di competenza.
	C.2.2 Comunicazione tra ufficiali dello stato civile e ufficiali di anagrafe Il servizio consente di ricevere gli esiti delle comunicazioni generate dal sistema con evidenza dello stato dell'operazione.
	C.2.3 Comunicazioni verso i comuni che hanno aderito all'ANSC Il servizio gestisce gli esiti delle comunicazioni verso i comuni che hanno aderito all'ANSC.
	C.2.4 Comunicazioni verso i comuni che non hanno aderito all'ANSC Il servizio, nel caso in cui la comunicazione debba essere effettuata nei confronti di uno o più comuni che non hanno aderito all'ANSC, consente l'acquisizione della copia del documento informatico, munita di contrassegno (QR Code) ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD ai fini del successivo invio.
C.3 Consultazione	**C.3.1 Consultazione** Il servizio restituisce tutti gli atti presenti sulla piattaforma dell'ANSC che soddisfano i criteri di ricerca di cui al servizio A.4.1.
C.4 Rilascio di estratti, certificati e copie (estrazione)	**C.4.1 Rilascio di estratti, certificati e copie da parte dell'ufficiale dello stato civile allo sportello** Il servizio consente di evadere le richieste avanzate dal cittadino al pari del servizio B.6.1.
	C.4.1.1 Gestione delle richieste di rilascio di estratti e copie tramite ANSC Il servizio consente di ricevere ed evadere la richiesta effettuata dal cittadino al pari del servizio B.6.2.1.
	C.4.2 Funzione redazione modelli standard da allegare al certificato o estratto Il servizio permette la redazione dei modelli standard da allegare al certificato o estratto al pari del servizio B.6.2.2.

Ulteriori servizi cooperativi potranno essere resi disponibili al fine di consentire ai software gestionali dei comuni la piena integrazione con ANSC.

ALLEGATO *4*

«Misure di sicurezza»

Il presente allegato definisce le caratteristiche e le misure adottate nell'ANSC al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi e il tracciamento delle operazioni effettuate.

Censimento utenti

Per poter accedere alle funzioni rese disponibili dalla Web Application dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile dovrà necessariamente essere censito nella console di sicurezza di ANPR. Gli utenti abilitati potranno accedere ad una o più delle seguenti funzionalità:

Formazione atti Nascita

Formazione atti Matrimonio

Formazione atti Unione Civile

Formazione atti Morte

Formazione atti Cittadinanza

Certificazione

Trattamento dati secretati

Gli utenti potranno inoltre essere abilitati a lavorare nell'ANSC in uno o più comuni di riferimento, in base alla propria competenza.

La consultazione dell'ANSC ai fini del rilascio di certificazioni, copie ed estratti allo sportello su richiesta del cittadino interessato è assicurata a tutti gli ufficiali dello stato civile.

Autenticazione alla web application

L'accesso alla web application può avvenire da parte di un utente censito all'interno della console di sicurezza tramite utilizzo di SMART CARD o, in alternativa, tramite utilizzo di identità digitale (SPID/CIE), escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto, forniti dall'identity Provider. La postazione da cui si effettuerà l'accesso dovrà necessariamente avere installato il certificato di «postazione scaricabile» dalla console di sicurezza di ANPR.

All'accesso, la web application acquisirà le informazioni inerenti all'utente che ha avviato la sessione e abiliterà le sole funzionalità previste al profilo associato. Utenza e certificato di postazione individueranno inoltre il comune per conto del quale l'utente sta operando.

Accesso ad ANSC ed ANPR

L'utente che accede alla web application di ANSC potrà accedere anche ad ANPR senza dover effettuare nuovamente l'autenticazione, se provvisto di almeno uno dei profili riservati agli ufficiali di anagrafe. Analogamente, l'ufficiale di anagrafe che avesse almeno uno dei profili previsti per l'ufficiale dello stato civile potrà accedere dalla web app dell'ANPR all'ANSC senza dover effettuare nuovamente l'autenticazione.

Autenticazione ai servizi cooperativi: interazione con la presenza di un utente

Per l'utilizzo dei servizi cooperativi che integrino il gestionale comunale con ANSC e con specifico riferimento alle funzionalità richiamate dall'ufficiale dello stato civile (formazione atti, certificazioni, consultazioni) sono previste le seguenti procedure:

l'ufficiale dello stato civile, prima di utilizzare il proprio gestionale, accede con smart card o identità digitale ad una pagina web dell'ANSC per l'autenticazione. Tra le funzionalità esposte dalla applicazione web c'è quella di generazione del codice OTP (restituito simultaneamente) che deve essere utilizzato dal gestionale comunale per la successiva chiamata ai servizi cooperativi;

Il client implementato dai gestionali si interfaccerà con i servizi cooperativi per il tramite di un token JWT, al cui interno è riportato:

l'OTP (restituito dal flusso precedente)

l'identificativo dell'utente;

l'identificativo della sede (codice ISTAT del Comune);

l'identificativo della postazione;

nel claim «x5c», il certificato di postazione per la verifica del token JWT. Anche per l'utilizzo del gestionale comunale integrato con i servizi cooperativi è necessario l'installazione del certificato, scaricabile dalla console di sicurezza, sulla postazione di lavoro.

Il token e il payload della richiesta saranno firmati con il certificato di postazione.

Autenticazione ai servizi cooperativi: interazione senza la presenza di un utente

Per l'utilizzo dei servizi cooperativi che integrino il gestionale comunale con ANSC per le funzionalità richiamate tramite interazione tra sistemi (scarico comunicazioni) è previsto che:

Il client implementato dai gestionali si interfaccerà con i servizi cooperativi per il tramite di un token JWT, al cui interno è riportato:

l'identificativo utente;

l'identificativo sede (codice ISTAT del Comune);

l'identificativo postazione;

nel claim «x5c» il certificato server per la verifica del token JWT. Si tratta di un certificato da utilizzare per le interazioni M2M scaricabile dalla console di sicurezza sulla postazione di lavoro.

Il token e il payload della richiesta saranno firmati con il certificato di postazione.

L'operatore comunale può altresì accedere mediante uno degli strumenti di autenticazione previsti dall'articolo 64 del CAD.

L'accesso mediante web service impone l'identificazione di ciascuna postazione fisica utilizzata dagli operatori comunali nonché l'identificativo postazione firmato con il certificato installato sulla postazione stessa ovvero mediante il certificato che identifica il server del comune, emessi entrambi dalla Certification Authority.

Il sistema di tracciamento del comune conserva le informazioni relative all'associazione tra postazione fisica e l'identificativo della postazione stessa.

Qualora il comune per l'accesso tramite Web Services utilizzi un unico certificato per tutte le postazioni del comune, è responsabilità del medesimo comune creare e mantenere aggiornato l'elenco delle postazioni autorizzate, identificate ciascuna da un apposito codice identificativo attribuito da ANPR.

22A06473

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «*RecoveryFun*», nell'ambito del programma AAL Call 2021. (Decreto n. 485/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 dicembre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risul-

tati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e dell'Esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla JA AAL *Active Assisted Living Programme* «*Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade*» pubblicato in data 15 dicembre 2020 con scadenza il 21 maggio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 1.000.000,00, come da lettera di impegno n. 3681 del 10 marzo 2020;

Considerato che per il bando lanciato dalla JA AAL, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 aprile 2021 prot. MUR n. 764;

Vista la decisione finale della JA AAL *Active Assisted Living Programme* che ha approvato, con procedura scritta conclusasi l'8 settembre 2021, la lista dei progetti ammessi al finanziamento e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*RecoveryFun - An integrated VR-based tele-rehabilitation platform to support RECOVERY and maintenance of FUNctional abilities among seniors,*», avente come obiettivo la soluzione innovativa di tele-riabilitazione per anziani composta da una serie di esercizi di riabilitazione in VR, un ecosistema di dispositivi IoT per il monitoraggio da remoto, algoritmi intelligenti per la personalizzazione delle cure e con un costo complessivo pari a euro 337.050,00;

Vista la nota prot. MUR n. 16578 del 16 novembre 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*RecoveryFun*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*RecoveryFun*» figura il seguente proponente italiano: Tech4Care S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*RecoveryFun*», sottoscritto in data 20 dicembre 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'esple-

tamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 8049580 del 13 gennaio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 16748994 del 13 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 10 gennaio 2022, con la quale il soggetto proponente dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° gennaio 2022, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*RecoveryFun*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2022 e la sua durata è di trenta mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 134.820,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto corrente di contabilità speciale n. 6319 - IGRUE;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria 2021*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,

oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 206

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06530

DECRETO 8 febbraio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Fractal», nell'ambito del programma ECSEL Call 2019. (Decreto n. 1909/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ot-

tobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59, che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143 e, in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale

n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020, registrato dall'UCB in data 13 gennaio 2021, n. 92, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale ed euro 341.869,39, pari al 5% dell'importo complessivo, da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Vista l'iniziativa europea «*ECSEL Joint Undertaking: Electronic Components and Systems for European Leadership*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2014 del 6 maggio 2014;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *ECSEL Joint Undertaking* pubblicato in data 6 febbraio 2019, con scadenza il 18 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 2.500.000,00, come da lettera di impegno n. 2413 del 12 febbraio 2019, successivamente incrementato di euro 307.755,83, come da e-mail del DGR dott. Vincenzo Di Felice in data 2 dicembre 2019;

Considerato che per il bando *ECSEL Joint Undertaking Call* 2019 2-RIA, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 11 marzo 2019, prot. MUR n. 444;

Vista la decisione finale del Comitato delle autorità pubbliche PAB ECSEL svoltosi in data 25 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*FRACTAL - A Cognitive Fractal and Secure EDGE basedon an unique Open-Safe-Reliable-Low Power Hardware Platform Node*», avente come obiettivo quello di creare un nodo computazionale in grado di creare un *Cognitive Edge* con standard industriali e con un costo complessivo pari a euro 2.071.096,00;

Vista la nota prot. MUR n. 5637 del 9 aprile 2020, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*FRACTAL*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*FRACTAL*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Rulex Innovation Labs S.r.l.;

Aitek S.p.a.;

Modis Consulting S.r.l.;

Ro Technology S.r.l.;

Università degli studi di Genova;

Università degli studi dell'Aquila;

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Vista la procura notarile rep. 45430, n. 7854, in data 3 giugno 2020 a firma del dott. Piero Fracassi, notaio in Genova con la quale l'ing. Fabrizio Ferrari, legale rappresentante della Aitek S.p.a. conferisce procura al dott. Andra Ridi, legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 42.523 in data 26 giugno 2020 a firma del dott. Giuseppe Rescio, notaio in Milano con la quale il dott. Roberto Mansolillo, legale rappresentante della Modis Consulting S.r.l. conferisce procura al dott. Andra Ridi, legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 5295 in data 4 giugno 2020 a firma del dott. Marco Anellino, notaio in Roma con la quale il dott. Rodolfo Grimani, legale rappresentante della Ro Technology S.r.l., conferisce procura al dott. Andra Ridi, legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. 51112 n. 27372 in data 28 maggio 2020 a firma del dott. Luigi Castello, notaio in Genova con la quale il prof. Paolo Comanducci, legale rappresentante della Università degli studi di Genova conferisce procura al dott. Andra Ridi, legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 77115 in data 10 luglio 2020 a firma del dott. Tomaso Vezzi, notaio in Modena con la quale il prof. Carlo Adolfo Porro, legale rappresentante della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia conferisce procura al dott. Andra Ridi, legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 261 in data 9 giugno 2020 a firma della dott.ssa Alessia Del Cotto, notaio in L'Aquila con la quale il prof. Edoardo Alesse, rettore *pro tempore* e legale rappresentante della Università degli studi dell'Aquila conferisce procura al dott. Andra Ridi, legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*FRACTAL*» , sottoscritto in data 23 ottobre 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

Rulex Innovation Labs S.r.l. n. 8106968 dell'8 febbraio 2022;

Aitek S.p.a. n. 8106980 dell'8 febbraio 2022;

Modis Consulting S.r.l. n. 8106986 dell'8 febbraio 2022;

Ro Technology S.r.l. n. 8106988 dell'8 febbraio 2022;

Università degli studi di Genova n. 8106990 dell'8 febbraio 2022;

Università degli studi dell'Aquila n. 8106993 dell'8 febbraio 2022;

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia n. 8106995 dell'8 febbraio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf:

Rulex Innovation Labs S.r.l. n. 16871245 del 27 gennaio 2022;

Aitek S.p.a. n. 16871319 del 27 gennaio 2022;

Modis Consulting S.r.l. n. 16871775 del 27 gennaio 2022;

Ro Technology S.r.l. n. 16878958 del 28 gennaio 2022;

Università degli studi di Genova n. 16879497 del 28 gennaio 2022;

Università degli studi dell'Aquila n. 16879762 del 28 gennaio 2022;

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia n. 16880040 del 28 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*FRACTAL*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 475.201,50 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 18 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 566

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06531

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 settembre 2022.

Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, per l'attuazione della misura M2C4 - investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, sub-investimento 3.2 *a)* Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Considerato che l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation* EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione europea, e la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica), Investimento 3.2 (Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marina protette) la quale prevede di «stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Dopo l'intervento ci si aspetta un miglioramento del monitoraggio delle risorse naturali tale da consentire l'adozione delle misure preventive e correttive necessarie, ove del caso, per la protezione della biodiversità. Ci si attende inoltre che contribuirà a migliorare i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in materia di biodiversità, per un turismo più sostenibile e un consumo più responsabile delle risorse naturali»;

Considerato che il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ha previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, il traguardo (M2C4-5) da raggiungere entro il 31 marzo 2022 dell'«entrata in vigore della semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette», da conseguire entro il primo trimestre 2022;

Considerato che il citato allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ha altresì previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, l'obiettivo (M2C4-6) da raggiungere entro il 31 dicembre 2023 per il quale almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.it; il 5G/wi-fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile) entro il quarto trimestre 2023;

Considerato che l'allegato 1 agli *Operational Arrangements* associa ai citati *milestone* e *target* i seguenti meccanismi di verifica:

M2C4-5: «*Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.*»;

M2C4-6: «*Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation*»;

Considerato in particolare che per la misura M2C4 - Investimento 3.2 «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» mira al raggiungimento degli obiettivi da essa previsti attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi rispettivamente a:

3.2a «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» con una dotazione di 82 milioni di euro;

3.2b «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» con una dotazione di 14 milioni di euro;

3.2c Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette con una dotazione di 4 milioni di euro.

Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunità;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Viste le linee guida per la strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la risoluzione del comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in europa;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Vista la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità del Ministro per la disabilità - decreto 9 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che «laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060»;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021 che definisce, attraverso l'allegato tabella A l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Vista la tabella A del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021 che assegna la titolarità dell'investimento «Digitalizzazione dei parchi nazionali» della Missione 2 Componente 4 del PNRR, al Ministero della transizione ecologica, uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021 che prevede che le amministrazioni titolari degli interventi del PNRR provvedano ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo ed adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli concernenti l'individuazione dei soggetti attuatori e le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere dispo-

nibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto - CUP - che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Vista la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e *check-list* relativa a *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalità di erogazione delle risorse PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal piano»;

Vista la nota prot. n. 116335 del 23 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del MiTE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Vista la direttiva approvata con decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 giugno 2022 n. 149, che consegue la *milestone* M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» con la quale si stabilisce il piano di attività, con le tempistiche e le modalità attuative, per lo sviluppo dei servizi digitali riferiti ai due sub-investimenti Inv. 3.2 *b)* «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» e Inv. 3.2 *c)* «Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette».

Vista in particolare, la direttiva approvata con decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, nella parte in cui stabilisce che «il piano degli interventi così definito sarà oggetto di successiva specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne dettaglierà i soggetti realizzatori, le modalità di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione».

Vista la proposta prot. n. 0117856 del 27 settembre 2022 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare, con la quale viene trasmesso lo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto l'approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» concernente le modalità di attuazione, i soggetti realizzatori, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per la realizzazione del piano nazionale di monitoraggio per l'attuazione del sub-investimento 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico»;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di una «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» per l'attuazione del sub-investimento 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È approvata l'allegata «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» per l'attuazione del sub-investimento M2C4 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico».

Art. 2.

Valenza ai fini del PNRR

2. Il presente decreto, nell'ambito della misura M2C4 Investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, approva la «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» che stabilisce le modalità di attuazione, i soggetti realizzatori, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la realizzazione del Piano nazionale di monitoraggio per l'attuazione del sub-investimento 3.2 *a)* «Conservazione

della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico».

3. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2825

ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2 «TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIVOLUZIONE VERDE»
COMPONENTE 4 «TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA»
LINEA DI INTERVENTO 3 «SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DELL'ARIA E LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE AREE MARINE»

INVESTIMENTO 3.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE - SUB-INVESTIMENTO 3.2A CONSERVAZIONE DELLA NATURA - MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI E MINACCE SU SPECIE E HABITAT E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Direttiva agli enti parco nazionali
e agli enti gestori delle aree marine protette

Premessa.

La misura M2C4 - Investimento 3.2 «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette», con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi a tre assi principali:

a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico»,

b) «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette»

c) «Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi nazionali e delle aree marine protette».

Con decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 giugno 2022 n. 149, è stata approvata la direttiva avente ad oggetto l'attuazione della Misura M2C4 - investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette e volta al conseguimento della *Milestone* M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette».

In particolare la suddetta direttiva ha stabilito il piano di attività, con le tempistiche e le modalità attuative, per lo sviluppo dei servizi digitali riferiti ai due sub-investimenti 3.2 *b)* «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» e 3.2 *c)* «Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi nazionali e dalle aree marine protette».

Con riferimento al sub-investimento 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» la direttiva ha previsto che «il piano degli interventi così definito sarà oggetto di successiva specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne dettaglierà i soggetti realizzatori, le modalità di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione».

La direttiva ha inoltre riportato lo svolgimento di una serie di incontri effettuati con gli enti gestori delle aree protette, volti ad individuare le specificità e le necessità dei parchi nazionali e delle aree marine protette al fine di determinare i fabbisogni necessari per un miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità attraverso il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche per il monitoraggio, con apparecchiature digitali all'avanguardia.

Le suddette apparecchiature, e i servizi ad esse associati, sono forniti alle aree protette per lo svolgimento dei monitoraggi delle pressioni su *habitat* e specie di interesse prioritario.

Al fine di dare attuazione al sub-investimento 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» della M2C4, si ritiene di predisporre un apposito piano di monitoraggio destinato alle aree protette, che prevede una componente costituita dalla fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente di attività scientifiche e verifiche in campo.

3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico»

1. Sfide e obiettivi

Specie e *habitat* rappresentano un patrimonio inestimabile che rischia sempre di più di andare perduto a causa degli impatti di numerose tipologie di pressioni e a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Tali minacce agiscono attraverso interazioni complesse, di cui è difficile valutarne appieno la portata. Esse sono in grado di modificare la struttura e le funzioni ecologiche degli *habitat*, cambiando la composizione delle comunità e di conseguenza le reti trofiche. Inoltre, possono influenzare sia gli elementi fisici dei sistemi, sia le relazioni tra le specie e la loro capacità di sopravvivenza, in particolare per le specie migratorie.

Oltre ad intraprendere adeguate misure di tutela, un'azione fondamentale per la salvaguardia e la protezione delle risorse ambientali è il «monitoraggio», ovvero il rilevamento e la valutazione periodica e ripetibile di un insieme di dati chiave (indicatori) che permettono di effettuare valutazioni scientificamente coerenti in grado di fornire informazioni sulle variazioni rispetto allo stato ritenuto soddisfacente, di misurare il successo delle azioni di gestione e conservazione e di rilevare gli effetti di perturbazioni e disturbi.

I parchi nazionali e le aree marine protette svolgono da anni, costantemente, un importante lavoro di monitoraggio che ha consentito di disporre complessivamente di una significativa base di conoscenze sulla biodiversità, sia con iniziative avviate in modo autonomo, sia anche, dal 2012, con le direttive ministeriali per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità che individuano per i parchi nazionali, azioni di monitoraggio sistemiche per ambiti biogeografici e per le aree marine protette la realizzazione di un modello sperimentale di rendiconto naturalistico a partire dai dati di monitoraggio acquisiti.

Tali attività presentano però caratteristiche di eterogeneità di disponibilità e di dettaglio dei dati anche a causa di sistemi e modalità di rilevamento differenti, applicati a volte in modo intermittente, che non permettono di disporre di informazioni uniformi e integrabili, a medio-lungo termine, in particolare sulle specie e gli *habitat* caratterizzati da maggiori criticità, importanti perché in grado di assicurare la valutazione di cambiamenti e tendenze in maniera tempestiva

Emerge quindi la necessità di un maggior coordinamento nelle azioni di monitoraggio per permettere di strutturare ed attivare un sistema nazionale, basato su metodi di raccolta dati consistenti e su disegni statistici robusti, che permettano il passaggio ad approcci quantitativi e oggettivi.

L'obiettivo posto è perciò quello di migliorare e ampliare le conoscenze sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici da essa forniti, attraverso il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche, con apparecchiature digitali all'avanguardia, da mettere a disposizione delle aree protette per lo studio e il monitoraggio dello stato di salute di specie ed *habitat*, e delle pressioni e delle minacce su di essi esercitati, così come degli effetti dei cambiamenti climatici.

2. Struttura del piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio prevede lo studio dello stato di salute di specie ed *habitat* mediante la raccolta di dati anche sulle pressioni e sulle minacce su di essi esercitati, e sugli effetti dei cambiamenti climatici, basato su metodi di raccolta e di elaborazione dati coordinati a livello nazionale e coerenti con quelli forniti dalle attività di monitoraggio previste per l'implementazione della direttiva *habitat* (92/43/CEE), della direttiva uccelli (79/409/CEE) e della direttiva quadro per la strategia marina – MSFD (2008/56/CE).

Il piano integra e rafforza quindi le ordinarie attività di monitoraggio di cui sono titolari gli enti gestori delle aree protette nazionali, a partire da quelle attuate con le direttive ministeriali per la conservazione della biodiversità. In particolare, il piano è composto da una componente riguardante la fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente relativa alle attività scientifiche di raccolta dati e verifiche in campo.

La strumentazione e i servizi ad essa associati, pur essendo comuni a tutte le aree protette, tengono conto delle caratteristiche di ciascuna area, sulla base dei fabbisogni emersi in fase di progettazione dell'intervento.

Il piano di monitoraggio prevede un cronoprogramma delle attività, coerente con *milestone* e *target* del PNRR, come previsto al successivo punto 4.

Il piano di monitoraggio è sviluppato dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla base di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, come previsto al punto 2.4.

2.1 I sistemi di monitoraggio per i parchi nazionali

Con riferimento ai parchi nazionali, le specifiche attività di monitoraggio sono suddivise nei seguenti tre gruppi principali:

aspetti ambientali: monitoraggio rivolto alle specie ed agli *habitat* presenti nel territorio dei parchi nazionali e delle principali pressioni e minacce connesse ai cambiamenti climatici agenti su di essi;

sorveglianza e controllo: monitoraggio delle attività illecite che danneggiano e/o arrecano disturbo alle specie ed *habitat* oggetto di protezione all'interno dei parchi nazionali;

fruizione: monitoraggio delle attività antropiche che si svolgono nei parchi al fine di disporre delle informazioni utili alla gestione delle pressioni sulle specie e sugli *habitat*.

Il piano è articolato secondo le seguenti fasi:

raccolta dati locale anche attraverso l'uso di strumentazioni automatiche per acquisizione e trasmissione;

archiviazione dati su *server* locali;

archiviazione e condivisione dei dati validati secondo gli standard nazionali del *Network* nazionale della biodiversità (NNB) e lo *standard* europeo INSPIRE su *server/cloud* centralizzati messi a disposizione tramite l'infrastruttura del *Network n*azionale della biodiversità (NNB) pertinenti a regioni biogeografiche/territorio italiano;

elaborazione *software* dei dati (basata su algoritmi di intelligenza artificiale dello stato dell'arte) volta all'estrazione di parametri omogenei e confrontabili utili alla stima dello di stato di salute di *habitat*, di misure di biodiversità, di modelli descrittivi e previsionali di scenari di cambiamento ambientale e climatico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le metodologie selezionate per le attività di monitoraggio comprendono l'utilizzo di:

remote sensing sulla base delle informazioni messe a disposizione da immagini satellitari e aeree;

proximal sensing, sia per la rilevazione dei processi biofisici dei sistemi ecologici direttamente in campo sia a supporto delle attività *in situ* per la calibrazione delle procedure di classificazione;

sensori GPS e *wireless* per la registrazione da remoto degli spostamenti, dell'attività e delle interazioni tra specie, ed eventualmente dello *status* sanitario e delle condizioni fisiologiche degli animali;

rete di sensori fissi a terra (centraline di monitoraggio, registratori audio, fototrappole, etc) anche associati a sonde multiparametriche ed eventuale trasferimento diretto dei dati rilevati (telemetria);

rete di centraline per la misurazione dello stress dei sistemi ambientali (stazioni di rilevamento degli inquinanti degli ecosistemi acquatici, delle caratteristiche atmosferiche, dei parametri ambientali, stazioni antincendio) ed eventuale trasmissione diretta dei dati a centri di analisi *in situ* o trasmissione diretta delle informazioni a *cloud* sviluppati su scala vasta;

e-DNA (acqua, aria, suolo); *de-novo sequencing and re-sequencing*;

app per la raccolta dati omogenei e uniformi e trasmissione diretta ad un *server/cloud* centrale.

La definizione delle tipologie di monitoraggio è concordata in collaborazione con ciascun parco nazionale sulla base alle esigenze espresse in fase di progettazione.

2.2 I sistemi di monitoraggio per le aree marine protette

Con riferimento alle aree marine protette, le attività di monitoraggio sono sviluppate secondo le seguenti tre tipologie principali:

aspetti ambientali: monitoraggio rivolto alle specie ed agli *habitat* presenti nell'area marina protetta;

sorveglianza e controllo: monitoraggio delle attività illecite che danneggiano e/o arrecano disturbo alle specie ed *habitat* oggetto di protezione all'interno dell'area marina protetta;

fruizione: monitoraggio delle attività antropiche che si svolgono nell'area marina protetta al fine di disporre delle informazioni utili alla gestione delle pressioni sulle specie e sugli *habitat*.

Le fasi previste dal piano riguardano:

raccolta dati *in situ* attraverso l'uso di strumentazioni automatiche per la raccolta e trasmissione dei dati da remoto;

archiviazione dati su *server* locali;

condivisione secondo gli *standard* nazionali *Network n*azionale della biodiversità (NNB) e lo *standard* europeo INSPIRE del dato elaborato e validato su *server/cloud* centrali messi a disposizione tramite l'infrastruttura del *Network* nazionale della biodiversità (NNB) che coprono un'area vasta (regioni biogeografiche/territorio italiano);

utilizzo di *software* basati su meccanismi operativi di diversa/graduale complessità per la pulitura e l'analisi dei dati mediata dall'intelligenza artificiale per rendere più veloci e omogenee le operazioni e confrontabili le misure di biodiversità e i modelli descrittivi e previsionali negli scenari di cambiamento ambientale e climatico in atto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le metodologie selezionate per le attività di monitoraggio sono le seguenti:

remote sensing per applicazioni marine sulla base delle informazioni satellitari e aeree;

proximal sensors per la rilevazione dei processi biofisici dei sistemi ecologici;

sistemi RADAR, posizionati a terra, per monitorare la presenza di imbarcazioni nelle aree marine protette; questa strumentazione può anche essere utile ai fini della sorveglianza;

robot marini di superficie (ASV) e subacquei (AUV ibridi);

rete di sensori in mare;

rete di centraline per la misurazione dello stress dei sistemi ambientali (stazioni di rilevamento degli inquinanti, dei parametri ambientali marini) e trasmissione dei dati a centri di analisi *in situ* o remoti (creati per analisi su vasta scala).

La definizione delle tipologie di monitoraggio è concordata in collaborazione con ciascuna area marina protetta sulla base alle esigenze espresse in fase di progettazione.

2.3 Le modalità di attuazione del piano di monitoraggio

La strumentazione e i servizi ad essa associati sono acquistati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in vigore, dal Ministero della transizione ecologica, anche a mezzo di accordi di programma e/o atti convenzionali, e forniti ai parchi nazionali e alle aree marine protette sulla base dei fabbisogni individuati a livello territoriale.

I parchi nazionali e le aree marine protette sono responsabili della corretta gestione e manutenzione della strumentazione.

Il Ministero della transizione ecologica, nell'ambito dei termini di durata dell'investimento e comunque entro dicembre 2026, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), assicura un'adeguata formazione e addestramento del personale dei parchi nazionali e delle aree marine protette sull'uso delle tecnologie messe a disposizione.

2.4 I soggetti realizzatori

Il Ministero della transizione ecologica, con successivo decreto direttoriale, potrà eventualmente identificare soggetti di cui avvalersi sia per il supporto tecnico scientifico per la definizione del piano di monitoraggio di cui al punto 2 e per le attività di coordinamento scientifico a supporto della sua attuazione sia per avviare le procedure di acquisizione della strumentazione e dei servizi ad essa associati, di cui al punto 2.3, ai sensi della normativa vigente.

3. Indicatori

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Sub-Investimento oggetto della presente direttiva, è predisposto un sistema di raccolta di dati sui seguenti indicatori, distinta per ciascun Parco nazionale ed area marina protetta:

superficie di area protetta oggetto del monitoraggio avanzato;

percentuale di aree protette nazionali coinvolte nel piano di monitoraggio.

4. Tempi di attuazione

La predisposizione e la stipula degli accordi di programma e/o atti convenzionali con i soggetti realizzatori di cui al punto 2.4 è prevista entro il T2 2023.

La predisposizione e l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura e dei servizi ad essa associati è prevista entro il T4 2023.

L'avvio delle attività di monitoraggio è previsto entro il T1 2024.

5. Aspetti trasversali

5.1 «*Do No Significant Harm*» (DNSH) - Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali». Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del «*Do No Significant Harm*» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli *habitat* e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per l'investimento «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» già in sede di predisposizione del PNRR, tramite le schede di auto-valutazione standardizzate (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

In particolare, al Sub-Investimento 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» è stato associato a un rischio limitato di danno ambientale. Pertanto, si applicano i requisiti minimi per il rispetto del principio DNSH (cd. Regime 2), così come previsto dalla «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente», di cui alla circolare n. 32 MEF RGS – prot. 309464 del 30 dicembre 2021 e suoi successivi aggiornamenti.

Il Ministero della transizione ecologica assicura il rispetto dei suddetti requisiti minimi fino al completamento della realizzazione degli interventi e, a tal fine, esplicita gli elementi essenziali necessari nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara.

Gli enti parco nazionali e le aree marine protette sono altresì tenuti a rispettare il principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) ossia non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali.

5.2 Quota SUD

Per il Sub-Investimento 3.2 *a)* «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» di cui alla presente direttiva, non si prevede un vincolo di destinazione delle risorse per il sud, in quanto si stratta di investimenti a favore di tutto il sistema delle aree protette nazionali.

Il piano di monitoraggio per lo studio delle pressioni e delle minacce e degli effetti dei cambiamenti climatici su specie e habitat ha carattere unitario e nazionale, secondo un obiettivo di coordinamento e di omogeneizzazione dei metodi di raccolta e di elaborazione dati su tutto il territorio delle aree protette nazionali.

Data la caratteristica territoriale di suddette aree protette, è tuttavia garantita la prevalenza di superficie beneficiaria dalla misura per le aree del sud.

5.3 Principio «Pari opportunità»

Non applicabile

5.4 Notifica UE aiuti di Stato

Non applicabile

22A06474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2022.

Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stata riconosciuta lo *status* di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle cooperative sociali»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto;

Rilevata la necessità di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili;

Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4363 - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» - Azione 7 «Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui piano gestionale 22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2.

Modalità operative

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi è stata l'assunzione nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.

2. Il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto è riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto graverà, entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse già trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. All'esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività indicate dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2739

22A06587

DECRETO 30 settembre 2022.

Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifinanziamento esteso alle annualità 2021 e 2022. Modifiche concernenti le autorità di sistema portuale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 278, secondo cui «È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2016, recante «Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257»;

Visto l'art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, che ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del predetto fondo anche il verbale di conciliazione giudiziale;

Visto l'art. 33-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso l'operatività del fondo anche per le annualità 2019 e 2020, con contestuale corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis*, lettera *a)* e *b)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che, nell'estendere l'operatività del fondo per le annualità 2021 e 2022, con un dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle predette risorse anche alle autorità di sistema portuale soccombenti in sentenza esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le

disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Art. 2.

Destinatari del fondo

1. Possono accedere alle prestazioni del fondo di cui all'art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992 e che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

2. Possono accedere al fondo anche le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Art. 3.

Domanda per l'accesso al fondo

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del fondo per l'anno 2021, con riferimento alle sentenze esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, e per l'anno 2022, con riferimento alle sentenze esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021, devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, al momento dell'invio della domanda all'INAIL devono darne contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale di cui all'art. 2, comma 2, che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale.

3. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, unitamente alla domanda di cui al comma 1 del presente articolo, devono trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.

4. Le autorità di sistema portuale che effettuano la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l'avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

5. Nel caso di liquidazione parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda di cui al comma 1 del presente articolo può essere presentata da entrambi i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Prestazione del fondo

1. L'INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto, stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale. La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.

Art. 5.

Pagamento della prestazione a carico del fondo

1. L'INAIL, all'esito della procedura di cui all'art. 4 del presente decreto, comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'ammontare dell'onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.

2. L'INAIL, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed in mancanza di rilievi ministeriali, comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'esito della domanda e l'ammontare delle risorse erogabili. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dell'avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione, tramite quietanza, dell'avvenuto integrale pagamento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l'INAIL provvede prioritariamente a soddisfare la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale, tenuto conto di quanto già pagato dall'impresa stessa e delle somme erogabili dal fondo. L'impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione, tramite quietanza, di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura

superiore alla differenza tra l'importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l'ammontare delle risorse erogabili dal fondo. In tali casi la parte riferibile all'impresa è pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dal fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall'impresa stessa.

3. La prestazione del fondo, nel caso di avvenuta presentazione della domanda da parte dell'autorità di sistema portuale, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, sarà erogata direttamente a favore dell'autorità di sistema portuale qualora l'autorità stessa abbia adempiuto integramente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale. In caso di pagamento parziale la prestazione del fondo a favore dell'autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall'autorità stessa.

4. L'INAIL eroga la prestazione del fondo a favore degli eredi o delle imprese dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 6.

Cumulabilità con altri benefici

1. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'INAIL provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni del fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015.

2. L'INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

4. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2016 recante procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2796

22A06504

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2022.

Iscrizione del nome «Castagna di Roccamonfina» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 285/3 del 7 novembre 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Castagna di Roccamonfina» (IGP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Castagna di Roccamonfina» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 285/3 del 7 novembre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la IGP «Castagna di Roccamonfina» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (IGP) «Castagna di Roccamonfina»

Articolo 1
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» è riservata ai frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, della specie *Castanea Sativa* Mill. (castagna europea) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» è riservata ai frutti appartenenti alle cultivar Primitiva (o Tempestiva), Napoletana (o Riccia, o Riccia Napoletana), Mercogliana (o Marrone), Paccuta e Lucente (o Lucida), coltivati nell'area di cui all'articolo 3.

All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle caratteristiche di seguito riportate:

a) Castagne allo stato fresco:

frutto: di forma asimmetrica tendenzialmente globosa, di pezzatura media; calibratura: non più di 110 frutti per kg di prodotto fresco selezionato e/o calibrato; parte commestibile: minimo 83%;

pericarpo: massimo 17% sul totale frutto, di colore marrone bruno, con strie più scure ma poco evidenti, di spessore sottile e di consistenza tenace;

seme: di colore bianco latteo, con consistenza tendenzialmente croccante, di sapore mediamente dolce e delicato;

composizione chimica della parte commestibile:

acqua: 51 – 57 %;

proteine: 2,3 – 3,3 g/100g;

carboidrati totali: 38 – 46 g/100g;

lipidi: 1,5 – 2,3 g/100g;

episperma: sottile, di colore marrone, poco approfondito nel seme, mediamente aderente;

sulla presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati (Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011).

b) Castagne essiccate in guscio:

di forma asimmetrica, tendenzialmente globosa, consistenza tendenzialmente morbida, sapore del frutto sbucciato dolce;

calibratura: non più di 250 frutti per kg;

composizione chimica della parte commestibile:

acqua: non superiore al 15 %;

proteine: 4,4 – 5,4 g/100g;

carboidrati totali: 60 – 65 g/100g;

lipidi: 3 – 3,5 g/100g;

resa in secco del prodotto in guscio: non superiore al 50% in peso;

pericarpo: di spessore sottile e consistenza tenace;

sulla presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati (Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011)..

Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.

c) Castagne essiccate sgusciate intere:

di forma globosa, consistenza tendenzialmente morbida, sapore dolce;

calibratura: non più di 300 frutti per kg;

umidità nel frutto secco intero: non superiore al 15 %;

resa in secco prodotto sgusciato: non superiore al 50% in peso;

sulla presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati (Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011)..

Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.

d) Castagne pelate intere:

di forma globosa, consistenza tendenzialmente croccante, sapore dolce;

calibratura: non più di 200 frutti per kg;

presenza di episperma sui frutti: non più del 3%;

presenza di frutti bacati o ammuffiti: non più del 2%;

presenza di frutti bruciati: non più del 5%.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, tutti appartenenti alla Provincia di Caserta.

Articolo 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Articolo 5
Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione dei castagneti da frutto destinati alla produzione della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» devono essere quelli tradizionali della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

I sesti e le distanze di piantagione devono conformarsi ad una densità d'impianto comunque non superiore a n. 130 piante ad ettaro.

Negli impianti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà diverse da quelle riportate nell'art. 2, in ogni caso di origine locale, nella misura massima del 15% delle piante, al fine di assicurare la necessaria impollinazione e per non disperdere l'elevata biodiversità del patrimonio castanicolo locale. Tali varietà in ogni caso non concorrono alla produzione della IGP.

Per quanto riguarda la tecnica colturale da adottare, essa è la seguente:

portinnesto: è il «franco» da seme. Possono essere utilizzati anche i soggetti selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area geografica di cui all'art. 3. Le tecniche di innesto utilizzate sono quelle «a zufolo», «a spacco», «a triangolo» e «a gemma»;

sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti, dopo la preparazione della parcella, i lavori preparatori, i lavori complementari e la concimazione di fondo, le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine. I sesti d'impianto devono essere del tipo a quadrato, a rettangolo o a quinconce purché non si superino le centotrenta piante ad ettaro previste. Tale densità per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto già esistenti;

potatura e forma di allevamento: le forme di allevamento utilizzate negli impianti già esistenti e da utilizzare anche per gli impianti *ex*-novo sono del tipo a volume semilibero (vaso libero o piramide). La potatura di produzione deve essere eseguita razionalmente in modo da assicurare la migliore qualità del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di castagno vetuste e semiabbandonate, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura più intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta, con la emissione di nuovi rami che entreranno prevedibilmente in produzione dopo due-tre anni;

lavorazioni al terreno: la superficie dei castagneti da frutto non è lavorata. Il terreno, essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione delle acque meteoriche;

fertilizzazione: è ammessa solo la concimazione con fertilizzanti organici;

raccolta: le castagne vengono raccolte a terra dopo la loro naturale caduta dalle piante; sono ammessi mezzi meccanici agevolatori a condizione che non alterino le caratteristiche qualitative fissate dal presente disciplinare. Essa inizia il primo di settembre di ogni anno e termina entro la fine di ottobre. In ogni caso, le castagne devono essere raccolte entro una settimana dal loro distacco dalla pianta. La produzione unitaria massima di frutti ammessa a tutela è fissata in 4 (quattro) tonnellate ad ettaro;

post-raccolta e conservazione:

a) Castagne allo stato fresco.

Dopo la raccolta, le castagne subiscono una prima lavorazione consistente in una precalibratura, avente lo scopo di eliminare i frutti non idonei al mercato del fresco e tutti gli eventuali corpi estranei (foglie, rametti, pietre, terra, *ecc)*. Immediatamente dopo, vengono assoggettate ad uno dei seguenti processi, al fine di garantire la commercializzazione di un prodotto qualitativamente migliore e per un periodo di tempo più lungo:

sterilizzazione o termoidroterapia, consistente nell'immergere le castagne in vasche contenenti acqua alla temperatura di 40°- 50° per circa 35 - 50 minuti;

curatura o idroterapia, consistente nel tenere immerse le castagne in vasche contenenti acqua a temperatura ambiente per un periodo massimo di dieci giorni;

asciugatura: dopo la utilizzazione di uno qualunque dei due suddetti processi, le castagne vengono asciugate attraverso continui travasi in grossi contenitori in legno e ferro. Tale operazione può essere eseguita anche con l'ausilio di essiccatoi a ventilazione forzata;

la conservazione può essere attuata:

con refrigerazione in celle frigorifero in atmosfera normale, a temperatura compresa tra 0 e 2°C e umidità relativa del 90-95%;

con refrigerazione in atmosfera controllata;

con la surgelazione in celle specifiche a temperature di -18/-20°C per un periodo da 6-12 mesi, con i frutti già pelati;

mediante trattamento di sanificazione con immissione di ozono nell'aria dei locali di deposito delle castagne.

b) Castagne essiccate in guscio

Il prodotto, secondo le tradizionali tecniche locali, è ottenuto attraverso l'essiccazione su graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza, oppure utilizzando i moderni forni funzionanti con resistenze elettriche o pompe erogatrici di calore.

c) Castagne essiccate sgusciate

Dopo aver subito l'essiccazione, che è ottenuta in modo identico a quanto descritto nel punto precedente, le castagne vengono liberate dell'epicarpo e dell'episperma manualmente o meccanicamente per mezzo di sgusciatrici, purchè venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto.

d) Castagne pelate intere:

La pelatura delle castagne può avvenire con i metodi a vapore o con la tecnica a fuoco, detta anche *brulage*.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, sterilizzazione, essiccazione, pelatura, conservazione dei frutti, vanno effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'articolo 3.

Al fine di consentire un'agricoltura ecosostenibile, orientata verso la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente, l'irrigazione, la concimazione e la difesa fiotsanitaria devono essere effettuate nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Campania.

Articolo 6
Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della denominazione «Castagna di Roccamonfina» si basa sulla sua forte reputazione a livello nazionale ed internazionale e sulla sua principale caratteristica peculiare che è la precocità di maturazione dei frutti.

L'intera area geografica della «Castagna di Roccamonfina» è dominata dal Vulcano di Roccamonfina, il più antico apparato vulcanico della Campania, che rappresenta un elemento fondamentale della storia e della vita del territorio circostante, impreziosito dalla vastità e dalla bellezza dei castagneti che lo ricoprono intensamente. Infatti, dal punto di vista floristico, la specie dominante è il castagno europeo (*Castanea sativa*), diffuso praticamente su tutto il territorio dominato dal vulcano.

Nel corso delle differenti ere geologiche, il complesso vulcanico di Roccamonfina ha emesso una quantità di materiale piroclastico capace di ricoprire un territorio vastissimo, conferendo una fertilità ai terreni non comune. L'intero territorio si presenta con suoli neutro-acidofili, ideali per la coltivazione del castagno. I terreni sono ricoperti da un buon franco di coltivazione con una buona dotazione di humus e pH sub-acido, profondi, ricchi di falde sottosuperficiali, molto fertili. Anche il clima è particolarmente favorevole al castagno da frutto, con una piovosità media anuale di 838 mm. e una temperatura media di 12.8°C.

Tali condizioni pedo-climatiche (terreno vulcanico, bassa altitudine, clima caldo umido) esaltano soprattutto la precocità di maturazione dei frutti, che consente, al prodotto posto in commercio, di essere presente, sin dalle prime fasi, sul mercato italiano ed estero delle castagne. Infatti, come è testimoniato da mercuriali e da listini mercatali, la «Castagna di Roccamonfina» apre di fatto la commercializzazione delle castagne a livello nazionale (fatta salva la produzione degli ibridi euro-giapponesi). Questo perchè la raccolta, nell'area IGP, favorita dalla precoce caduta naturale dei ricci, termina generalmente proprio quando in tutte le altre aree di produzione essa ha inizio, cioè intorno alla seconda decade di ottobre.

Simbolo dell'economia agricola locale e della cultura contadina del territorio, la Castagna di Roccamonfina ha anche una lunghissima storia da raccontare.

La presenza del castagno nell'area di Roccamonfina è fatta risalire ad alcune centinaia di anni prima della dominazione romana nella zona. Fu tuttavia nel Medioevo, dopo le invasioni barbariche, che la castanicoltura dell'area rappresentò una parte fondamentale per l'eco-

nomia e la sopravvivenza della popolazione locale. Principale fonte di sostentamento alimentare nei periodi invernali e di carestia, il castagno a Roccamonfina e dintorni, infatti, aveva un ruolo fondamentale nella vita familiare della popolazione. Con il suo legno si costruivano le travi dei tetti delle case, i mobili, gli utensili e si alimentava il fuoco delle stufe e dei camini. Tante sono le testimonianze storiche del castagno nel periodo medievale, fatte soprattutto di passaggi di proprietà delle selve castanili, sanciti da atti di successione, di vendita e decreti, molti dei quali ancora conservati nei preziosi archivi e nelle biblioteche diffuse sul territorio. Con l'arrivo degli Angioini (1270) le castagne di Roccamonfina iniziarono ad assumere un'importanza anche commerciale. Fu infatti riconosciuto al paese il privilegio di un mercato settimanale, nel periodo autunnale, e di una fiera annuale.

Ma la vera storia della Castagna di Roccamonfina, quella più popolare e tramandata nei secoli dagli abitanti locali, ha inizio con la storia del più prezioso reperto storico e religioso della zona, il Santuario della Madonna dei Lattani, un complesso religioso, incorniciato da antichi castagneti, che oltre la chiesa, comprende anche il Convento dei frati francescani e l'eremitaggio di San Bernardino, già famoso in quell'epoca, che volle l'edificazione del santuario. La leggenda narra, infatti, che il Santo, venuto a Roccamonfina a rendere omaggio ad un quadro della Vergine trovato da un pastorello in una vicina grotta, piantò un ramo secco di castagno in terra che successivamente germogliò. I monaci provvidero allora ad innestare i castagneti limitrofi con le talee dell'albero sacro e da qui ebbe origine, a dire degli abitanti, la «Castagna di Roccamonfina».

Nel corso dei secoli, l'interazione tra l'ambiente favorevole al castagno e la capacità dei contadini locali di selezionare gli ecotipi spontanei, ha consentito lo sviluppo di un ricco tessuto socio-economico e culturale. Col passare delle generazioni, i produttori hanno così coltivato questo prodotto spontaneo del bosco, migliorandolo e diffondendone il nome e la sua reputazione, ben oltre i confini locali.

L'importanza sempre crescente della coltura del castagno in quei secoli nella zona è attestata da norme e statuti, emanati già nel tardo medioevo ed in epoca moderna, che si preoccupavano di tutelare gli usi civici dei castagneti, fissando multe pesantissime a chi raccoglieva i frutti illecitamente o fraudolentemente, come anche vietando l'accesso degli animali nei fondi, specialmente all'epoca della caduta dei frutti.

La rilevanza economica del castagno per il territorio è confermata anche nei secoli successivi con testimonianze scritte, non solo locali, come nell'opera «La Sede Degli Aurunci», del 1737 nella quale si evidenzia chiaramente l'importanza della Castagna di Roccamonfina, soprattutto come preziosa risorsa economica dell'intero territorio.

Ancor più efficace quanto documentato dai mercuriali che, a far data da metà '800, riportano il prezzo medio di vendita della «Castagna di Roccamonfina», distinto per varietà. Così come anche nel «Catasto Provvisorio del Comune di Marzano», datato 1834, che, tra i generi venduti e comprati nel Comune, sono annotate: … le Castagne Tempestive e le Castagne Tardive di Roccamonfina.

E ulteriori testimonianze ed evidenze storiche e commerciali, sull'importanza della «Castagna di Roccamonfina», si susseguono e si moltiplicano, col passare del tempo, in atti amministrativi, atti notarili di compravendita, mercuriali, oltre a testi ma anche articoli tecnici e rapporti scientifici su sperimentazioni svolte in questo territorio da valenti ricercatori.

Negli anni '80 e '90 del secolo scorso la castanicoltura dell'area di Roccamonfina si segnala per il buon grado di innovazione colturale praticato e le potature vengono fatte con assiduità e regolarità. Ciò anche perchè la vendita dei frutti diventa sempre più remunerativa, soprattutto nel periodo di fine estate, ove la vendita di caldarroste nelle grandi città è assicurata quasi esclusivamente dalla «Castagna di Roccamonfina», nota per la sua precocità di maturazione dei frutti.

È un periodo fecondo per la promozione del prodotto, a cura anche delle istituzioni, come la Regione Campania, la Provincia di Caserta e la Camera di Commercio. Diverse sono le pubblicazioni, dagli anni '90 ad oggi, nelle quali la Castagna di Roccamonfina è citata e spesso descritta tra i prodotti del paniere agroalimentare tipico di eccellenza, a testimonianza dell'importanza anche economica del prodotto: la Guida su Roccamonfina e il Monte S. Croce del 1996, «Campania Terra dell'Ortofrutta» del 2003, «Campania, luoghi, sapori, eccellenze» del 2019, solo per citarne alcuni.

La raccolta delle castagne in quest'area, che parte dalla fine dell'estate, ha rappresentato da sempre un evento che, più che il resoconto economico di un'annata agraria, scandiva il periodo dell'anno più importante per tutto il territorio. Infatti, Roccamonfina ospitava, per alcune settimane, il più importante mercato delle castagne dell'intera provincia di Caserta ed era, per il territorio, un avvenimento unico. Esso ha origini antiche (primi del '900) e si svolgeva nella piazza più grande del paese. In questa storica piazza, tutti i produttori di castagne, da settembre fino a tutto ottobre, potevano portare il loro prodotto per offrirlo agli intermediari raccoglitori. L'antico «Mercato della Castagna», poco alla volta, assunse i connotati di una festa, di un momento anche celebrativo, con la messa di ringraziamento per il raccolto, fino alla musica e alle danze popolari locali. L'Amministrazione comunale e la Pro Loco interpretarono giustamente la voglia e la proposta dei cittadini di voler celebrare l'avvenimento della raccolta e della vendita delle castagne e istituirono, nel 1976, la «Sagra della Castagna di Roccamonfina». Da quell'anno, nella seconda domenica di ottobre, si svolge così la Sagra che coinvolge tutto il territorio circostante e alla quale gli abitanti legano la propria identità storica e le proprie radici e tradizioni contadine. La Sagra è andata evolvendosi nel tempo assumendo ormai il profilo di una vera e propria Mostra Mercato della Castagna, oltre che evento di cultura tradizionale popolare e di spettacolo.

La denominazione «Castagna di Roccamonfina» è presente ed utilizzata, da tempo immemorabile, nei reperti storici e nei documenti di archivio, nei manifesti della sagra e dei convegni scientifici, ma compare, spessissimo, anche nelle fatture commerciali e sulle etichette del prodotto fresco e dei suoi derivati. Oggi, con le nuove tecnologie digitali, è possibile conoscere sulla rete web tutto su questo prodotto: la sua storia, le sue peculiarità, il suo utilizzo in cucina, come e dove poterlo acquistare, con testimonianze anche autorevoli di esperti gourmet, chef e operatori commerciali. Libri su questo prodotto sono stati scritti, anche di ricette (L'Oro bruno di Roccamonfina, 2019). Trasmissioni RAI, come Linea Verde (puntata dell'16 settembre 2011), Sereno Variabile (puntata dell'8 aprile 2013) Buongiorno Regione (puntata del 4 ottobre 2017), Mezzogiorno Italia (puntata del 22 novembre 2014), oltre al TG regionale (quasi ogni anno nel mese di ottobre), hanno dedicato spesso servizi e dirette sulla «Castagna di Roccamonfina», soprattutto nel periodo della raccolta e della celebre Sagra. Oltre a tanti servizi dedicati a Roccamonfina e alla sua Castagna da parte di diverse emittenti locali (TeleLuna, Tele2000, Antenna3, ReteSei, ecc.).

Articolo 7
Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare dell'IGP «Castagna di Roccamonfina», come richiesto dall'art. 37 del Reg. UE n. 1151/12, è effettuata dal Dipartimento Qualità Agroalimentare (DQA), con sede in via G. Tomassetti, 9 - 00161 Roma, pec: affarigenerali@pec.dqacertificazioni.it - email: info@dqacertificazioni.it - tel: 06 85451246.

Articolo 8
Etichettatura

Sulle confezioni di vendita le etichette dovranno riportare a caratteri di stampa, chiari e leggibili. la denominazione «Castagna di Roccamonfina», seguita dall'acronimo IGP e il logotipo di cui al presente articolo.

All'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici, quali: «il nome della cultivar utilizzata» o «prodotto raccolto a mano». È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di altre indicazioni geografiche è vietato.

Norme specifiche in materia di confezionamento:

confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 0,250 kg fino ad un massimo di 25 kg, realizzati con materiale consentito dalle normative nazionali e comunitarie;

confezionamento prodotto secco in guscio: le castagne secche in guscio vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantità di prodotto variabile da un minimo di 0,150 Kg. ad un massimo di 25 Kg.

confezionamento prodotto secco sgusciato: le castagne secche sgusciate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantità di prodotto variabile da un minimo di 0,100 Kg. ad un massimo di 25 Kg.

confezionamento prodotto pelato intero: le tipologie di confezionamento per le castagne pelate intere sono quelle ammesse dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione che non ne vengano alterate le caratteristiche di qualità di cui all'articolo 2. Non è ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura.

È ammesso il confezionamento «sottovuoto» con «atmosfera protettiva» e del prodotto surgelato.

In etichetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore denominazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e del confezionatore e tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente.

L'operazione di confezionamento avviene sotto il controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il controllo sulla IGP «Castagna di Roccamonfina». Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto e le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal disciplinare di produzione.

Logotipo

L'ideazione grafica del logo della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» muove dall'istanza di dover legare in maniera indissolubile il prodotto con il luogo di produzione. Le qualità della castagna risultano infatti profondamente legate alla natura vulcanica dei terreni che caratterizzano l'intero areale. Si è quindi inteso legare anche in forma grafica il profilo del vulcano con i caratteri della scritta, in modo che la sagoma inconfondibile della caldera vulcanica determini il capolettera della dicitura «Castagna di Roccamonfina». La sommità del frutto viene così a creare graficamente anche l'effetto di eruzione del vulcano, al fine di marcare ulteriormente il binomio luogo-prodotto.

I colori prescelti, coerentemente con l'idea grafica, sono il marrone medio-scuro per il frutto (CMYK 46-83-90-93) ed il rosso scuro per indicare il carattere vulcanico del territorio (CMYK 24- 99-100-22). Per la versione B/N: Nero CMYK 82-79-4-94, Grigio CMYK 66-58-53-33.

22A06503

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 ottobre 2022.

Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Visti gli articoli 11 ed 11-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo e il marchio di certificazione;

Visto l'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, «Decreto Crescita», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, per assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, un'age-

volazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria, prevedendo uno stanziamento complessivo di euro un milione per anno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2020, che fissa i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione per sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi;

Visto il comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020 n. 322, che ha introdotto modifiche e integrazioni al comma 12 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allargando la platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento dedicato alla misura agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 15 gennaio 2020 (che resta efficace solo per le domande presentate relativamente all'annualità 2020), recependo le predette modifiche ed integrazioni introdotte a livello legislativo nelle norme di attuazione del citato comma 13 dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individuando in particolare all'art. 2 i soggetti beneficiari nel modo seguente: «I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili»;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che individua, al comma 1, l'Unioncamere quale soggetto gestore della misura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», ha individuato le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;

Vista la convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020, che prevede la predisposizione di un nuovo bando finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte delle associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, che ha validità per la gestione delle procedure relative ai bandi per le annualità 2020, 2021 e 2022;

Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2020 di approvazione della predetta convenzione, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che conferma nel ruolo di soggetto gestore l'Unioncamere e prevede la stipula di un atto convenzionale per disciplinare i rapporti tra la DGTPI-UIBM ed il soggetto gestore;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che prevede che gli oneri derivanti dal decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di 2,5 milioni a decorrere dall'annualità 2021;

Visto che l'art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 prevede che con il presente provvedimento è definito anche il «riutilizzo delle risorse residue dalle procedure precedenti» e che tali risorse ammontano per l'annualità 2022 ad euro 207.682,13 e che consentono di avere una disponibilità complessiva, al netto degli oneri di gestione, pari ad euro 2.484.019,00;

Visto l'atto aggiuntivo del 26 luglio 2021 alla convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dal citato decreto 31 maggio 2021 ed incrementa gli importi per la gestione dei bandi del 2021 e del 2022;

Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2021 di approvazione del predetto atto aggiuntivo, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021;

Considerato quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che rinvia ad un provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi la definizione delle modalità di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche;

Visto il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2021, n. 261, con il quale, in relazione al bando relativo alle risorse per l'annualità 2021, sono stati definiti gli elementi previsti dal citato art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021;

Valutata l'opportunità di definire detti elementi anche per il bando riferito alle risorse per l'annualità 2022;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021, sono definiti i termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati dal comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322, a valere sulle risorse finanziarie previste per l'annualità 2022.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonché l'erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura *in house*.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono:

le associazioni rappresentative delle categorie produttive;

i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche;

altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda devono, a pena di inammissibilità, essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato *ex* articoli 11 e 11-*bis* del Codice della proprietà industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi, altresì, la durata temporale dell'attività di uso e/o gestione del marchio stesso.

4. In caso di contitolarità del marchio, è necessario che vi sia l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere sede legale in Italia;

b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;

e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.);

f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;

g) essere iscritti al registro delle imprese e attivi, ove applicabile;

h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

6. I requisiti di cui ai commi 2 e 5 devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, dal momento di presentazione della domanda sino a quello di erogazione dell'agevolazione.

7. L'erogazione dell'agevolazione è, in ogni caso, subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto

1. È oggetto dell'agevolazione la realizzazione di un progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione, già registrato, così come definito dagli articoli 11 e 11-*bis* del Codice della proprietà industriale (CPI) come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

2. Il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, la realizzazione di almeno due delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:

A. Fiere e saloni internazionali. Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità «virtuale» su piattaforme digitali;

B. Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;

C. Incontri bilaterali con associazioni estere. Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all'estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni;

D. Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero. Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali;

E. Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali *on-line*. Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.

F. Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

3. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8.

4. Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a trenta giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a due mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.

Art. 5.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 1° luglio 2022.

2. Le spese ammissibili, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 31 maggio 2021, in relazione alle iniziative ammissibili sono le seguenti:

Iniziativa A - Fiere e saloni internazionali

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

a. quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Sono incluse anche tutte le spese per servizi fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore (assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, ecc.); spese di *hostessing*; noleggio di allestimenti per *stand* (arredi, strutture quali pareti mobili, vetrine, ecc.); iscrizione al catalogo della manifestazione. Spese di affitto spazi per conferenze stampa o *press meeting*; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza in fiera/salone di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento *stand*;

c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di schermi, impianti audio e video, ecc., attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;

d. *brochure*, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (*brochure*, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, *gadget* e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografici e tipografici; spese di *hosting*; licenze d'uso di immagini/musiche; *speaker*, ecc.;

e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di *media relation* finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (*Customer Relationship Management, Data base mailing list*, conferenze stampa, servizi di *direct mailing* ed *e-mail marketing*; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per *testimonial*, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali.

Iniziativa B - Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

b. affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei. Sono incluse spese per l'affitto di *location*, diverse da sedi fieristiche (es. *temporary store*, vetrine aeroportuali, ecc.) in cui organizzare eventi di promozione dei prodotti/servizi contraddistinti da marchi collettivi o di certificazione (degustazioni, serate a tema, sfilate, ecc.). Sono incluse, altresì, spese per noleggio arredi (strutture quali pareti mobili, vetrine, espositori, ecc.). Spese di affitto spazi per conferenze stampa o *press meeting*; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento *stand*;

c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, *tv screen*, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;

d. *brochure*, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (*brochure*, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, *gadget* e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di *hosting*; licenze d'uso di immagini/musiche; *speaker*, ecc.;

e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di *media relation* finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (*Customer Relationship Management, Data base mailing list*, conferenze stampa, servizi di *direct mailing* ed *e-mail marketing*; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per *testimonial*, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario.

Iniziativa C - Incontri bilaterali con associazioni estere

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, *tv screen*, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;

e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di *media relation* finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative *(Customer Relationship Management, Data base mailing list,* conferenze stampa, servizi di *direct mailing* ed *e-mail marketing*; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per *testimonial*, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario;

f. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di *location*, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare incontri bilaterali. Sono ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperti di settore agli incontri bilaterali. Sono, inoltre, ammissibili spese di consulenza per la ricerca di partner.

Iniziativa D - Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, *tv screen*, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;

d. *brochure*, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (*brochure*, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, *gadget* e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di *hosting*; licenze d'uso di immagini/musiche; *speaker*, ecc.;

e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di *media relation* finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (*Customer Relationship Management, Data base mailing list*, conferenze stampa, servizi di *direct mailing* ed *e-mail marketing*; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per *testimonial*, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario;

f. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di *location*, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare iniziative seminariali e divulgative. Sono inoltre ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperi di settore agli incontri seminariali.

Iniziativa E - Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, *tv screen*, proiettori e supporti informatici, videocamere) nell'ipotesi in cui l'azione di comunicazione preveda la realizzazione di eventi in presenza;

d. *brochure*, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (*brochure*, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, *gadget* e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di *hosting*; licenze d'uso di immagini/musiche; *speaker*, ecc.;

e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di *media relation* finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (*Customer Relationship Management, Data base mailing list*, conferenze stampa, servizi di *direct mailing* ed *e-mail marketing*; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario.

Iniziativa F - Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:

c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Sono incluse spese di traduzione dei testi da pubblicare sulla community e di interpretariato in occasione degli incontri internazionali della community;

d. *brochure*, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per la creazione, lo sviluppo e la gestione della community (consulenza di esperti di: social marketing, sviluppo software, grafica, coordinamento e sviluppo della community);

e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di pubblicità della community (conferenze stampa, servizi di *direct mailing ed e-mail marketing*; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.).

3. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:

a. prestati da amministratori del soggetto richiedente o loro prossimi congiunti;

b. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto beneficiario;

c. qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Art. 6.

Entità dell'agevolazione e risorse disponibili

1. L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

2. L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.

3. Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.

4. Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.

5. In ogni caso, non sarà possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali è stata concessa l'agevolazione.

6. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

7. In ogni caso, l'agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione.

8. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente, ivi inclusi i residui derivanti dalle procedure precedenti, a euro 2.484.019,00.

9. Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, esse verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2022 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2022, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

2. Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2022@legalmail.it indicando nell'oggetto «AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE».

3. La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. L'Allegato 1 e l'Allegato 2 devono essere altresì trasmessi in formato Word.

4. Domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76).

5. La domanda di agevolazione contiene le seguenti dichiarazioni:

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di appartenere ad una delle tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto;

b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio già registrato al soggetto richiedente;

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione;

d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale in Italia;

e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione è iscritta al Registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (solo in caso di associazioni riconosciute);

f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3;

h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.);

i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere sottoposti a procedure concorsuali (ove applicabili);

j. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere iscritti al registro delle imprese (ove applicabile);

k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ove applicabile);

l. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto richiedente;

m. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le spese da sostenere per la realizzazione del Progetto di promozione del marchio (All.2, punto 6. Riepilogo delle spese previste e importo dell'agevolazione richiesta) rientrano nella sfera della propria attività per la quale l'IVA è a carico del soggetto richiedente.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda.

6. La domanda di agevolazione (Allegato 1) deve essere corredata dal Progetto di promozione del marchio (Allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti:

gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo;

le inziative che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati;

il dettaglio delle spese previste;

gli indicatori di risultato attesi.

Nel caso di contitolarità del marchio, occorre altresì allegare autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione.

Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal titolare, occorre allegare atto formale che dimostri il conferimento dell'attività in uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente.

7. La domanda di agevolazione, gli allegati e tutta la documentazione devono - a pena di inammissibilità - essere inviati unicamente dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso, occorre allegare - pena l'inammissibilità della domanda - la procura speciale firmata digitalmente sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale, come da modello allegato (Allegato 3). Nell'oggetto della PEC si deve riportare il nome del soggetto richiedente l'agevolazione.

8. L'Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.

9. La domanda di agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

a. se presentata prima delle ore 9:00 del 22 novembre 2022 o dopo le 24,00 del 22 dicembre 2022;

b. se non inviata secondo le modalità richieste;

c. se non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

d. se priva dell'Allegato 1;

e. se priva del Progetto di promozione del marchio (Allegato 2);

f. se carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 3);

g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo.

10. Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda: info@marchicollettivi2022.it

Art. 8.

Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione

1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalità di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro il 13 marzo 2023.

2. L'istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente provvedimento nonché, sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito.

3. Il soggetto gestore può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di

concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un più agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione al soggetto interessato.

4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilità della domanda e la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego è notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte al successivo art. 12.

5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 8, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto richiedente interessato.

6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore delle predette risorse disponibili, il soggetto gestore procederà ad operare per tutte le agevolazioni concedibili una uguale riduzione percentuale dei relativi importi, in modo da assicurare la finanziabilità di tutti i progetti ammissibili.

7. Qualora, per la finalità di cui al comma 6, fosse necessario apportare una riduzione superiore al 50% degli importi concedibili, il soggetto gestore procederà, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande valutate ammissibili, ad operare la riduzione dei relativi importi nella misura del 50% sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, al fine di assicurare l'efficace attuazione dei progetti, il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere la rimodulazione del Progetto di promozione del marchio originario e dei relativi costi, fatto salvo l'obbligo di prevedere la realizzazione di almeno due iniziative.

9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, il soggetto beneficiario - entro il termine di almeno trenta giorni dalla realizzazione delle attività per quali si richiede la variazione - le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencate, deve essere inviata - entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto - dal soggetto beneficiario a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo marchicollettivi2022@legalmail.it:

a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute;

b. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con le spese approvate;

c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa. Per le spese sostenute in valuta diversa dall'euro ai fini del rimborso si terrà in considerazione il tasso di cambio alla data dell'effettuazione del pagamento del servizio;

d. preventivi di spesa per i servizi acquisiti;

e. *curriculum* del fornitore che evidenzi l'adeguatezza delle capacità tecnico professionali ed organizzative rispetto alla fornitura del servizio. Nel caso di un servizio reso da professionista questi dovrà essere titolare di partita IVA coerente con l'attività svolta. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dai soggetti beneficiari entro la data di conclusione del progetto.

3. L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute.

4. Il soggetto beneficiario può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare dell'agevolazione concessa, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.

5. Il soggetto beneficiario che abbia sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione può richiedere – in corso di realizzazione del progetto - l'erogazione parziale dell'agevolazione in ragione delle spese sostenute secondo le modalità previste ai commi 1 e 2 e comunque in misura non superiore al 50% delle spese sostenute.

6. L'erogazione dell'anticipo dell'agevolazione sarà effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla trasmissione a Unioncamere - all'indirizzo PEC marchicollettivi2022@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, o della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 5.

Art. 10.

Monitoraggio e controlli dei progetti

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme descritte al successivo art. 12, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.

2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti.

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione anche presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati.

4. Il soggetto beneficiario, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.

Art. 11.

Revoca e rinuncia dell'agevolazione

1. Unioncamere provvederà alla revoca dell'agevolazione qualora:

a. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato;

b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di promozione di cui al precedente art. 4;

c. ci sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate di cui all'art. 8 e la sua realizzazione;

d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente provvedimento;

e. la scadenza dell'atto formale di cui all'art. 3, comma 3, intervenga nel corso dello svolgimento del progetto e non sia rinnovato per un periodo temporale pari almeno alla durata del progetto.

2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollettivi2022@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione di concessione.

3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il soggetto gestore provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 12.

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere ai soggetti beneficiari che presenteranno domanda di agevolazione e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le comunicazioni al soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: marchicollettivi2022@legalmail.it dall'indirizzo PEC del beneficiario (o, nei casi di specie, dalla PEC del procuratore speciale).

3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere ai soggetti richiedenti saranno inviate all'indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione.

Art. 13.

Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali

1. Si applicano le disposizioni del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) relativo alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» per tutte le attività connesse al presente provvedimento.

2. Il titolare del trattamento dati è Unioncamere - Unione italiane delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma. L'informativa *ex* articoli 13 e 14 del regolamento sopracitato sarà pubblicata sui siti internet del soggetto gestore e sul sito di progetto.

Art. 14.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it del soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.marchicollettivi2022.it

Roma, 3 ottobre 2022

Il direttore generale: LIROSI

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

La presente domanda deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente

ANAGRAFICA RICHIEDENTE	
Denominazione	
Forma giuridica	
Codice fiscale	
Partita IVA	
SEDE	
Indirizzo	
N° Civico	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
E-mail	
PEC	

Il sottoscritto____ nato a________________(Prov._______) Nazione ________________ il__________ residente nel Comune di ______________________via_________________ codice fiscale________________________ in qualità di Legale rappresentante del soggetto richiedente_________________________________

C H I E D E

un'agevolazione pari a € ____________,00 per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione all'estero

- ❑ del marchio *collettivo* _______________ n. di registrazione UIBM _________________
- ❑ del marchio *di certificazione* ____________ n. di registrazione UIBM _________________

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ai fini dell'ammissione alla misura agevolativa

D I C H I A R A C H E

- il soggetto richiedente appartiene ad una delle seguenti categorie:
  - ❑ associazione rappresentativa delle categorie produttive
  - ❑ consorzio di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche
  - ❑ altro organismo di tipo associativo o cooperativo

- il soggetto richiedente è:
  - ❑ titolare del marchio collettivo/di certificazione di cui sopra
  - ❑ in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione del marchio collettivo/di certificazione di cui sopra
  - ❑ contitolare del marchio collettivo/di certificazione di cui sopra e autorizzato da ciascun contitolare a presentare la richiesta di agevolazione

- il soggetto richiedente ha sede legale in Italia;

- l'Associazione richiedente è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361 della Prefettura - UTG di _____________ N. _____________ *(dichiarare solo nel caso di associazioni riconosciute);*

- il soggetto richiedente non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

- il soggetto richiedente non ha assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Decreto;

- il soggetto richiedente non è destinatario di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s. m. i.);

- il soggetto richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali (*ove applicabile*);

- il soggetto richiedente è iscritto al Registro delle Imprese e attivo (*ove applicabile*);

- il soggetto richiedente ha ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 *(ove applicabile*);

- i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto richiedente;

- le spese da sostenere per la realizzazione del Progetto di promozione del marchio (*All.2, punto 6. Riepilogo delle spese previste e importo dell'agevolazione richiesta):*

  - ❑ rientrano nella sfera della propria attività per la quale l'IVA è a carico del soggetto richiedente (IVA indetraibile)
  - ❑ rientrano nella sfera della propria attività per la quale l'IVA NON è a carico del soggetto richiedente (IVA detraibile)

INOLTRE DICHIARA

- di avere preso visione dell'informativa sulla privacy di cui all'articolo 13 del provvedimento direttoriale che ha fissato i criteri e le modalità per l'accesso alla misura agevolativa e di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori i cui dati saranno acquisiti ai fini della valutazione della domanda di agevolazione;
- di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda;
- di essere disponibile a presentare tempestivamente, su richiesta, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
- di aver preso visione del provvedimento direttoriale che ha fissato i criteri e le modalità per l'accesso alla misura agevolativa e di accettarne integralmente le disposizioni.

A TAL FINE ALLEGA

- **domanda di agevolazione** (Allegato 1), compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente;
- **idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda;**
- **progetto di promozione all'estero del marchio collettivo/di certificazione** (Allegato 2) compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, con l'indicazione degli obiettivi finali e dei risultati che si intendono perseguire e dei relativi costi previsti, articolato secondo i seguenti punti:
    - gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo;
    - le INIZIATIVE che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna INIZIATIVA) e i relativi costi preventivati;
    - il dettaglio delle spese previste;
    - gli indicatori di risultato attesi.
- **autorizzazione fornita al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare** di poter presentare la richiesta di agevolazione (nel caso di contitolarità del marchio);
- **atto formale** che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi, altresì, la durata temporale dell'attività di uso e/o gestione del marchio stesso, nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal titolare;
- **procura speciale** (Allegato 3) firmata digitalmente, pena l'inammissibilità, sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale (nel caso di domanda presentata dal procuratore speciale).

SI IMPEGNA

In caso di concessione dell'agevolazione:

- a comunicare tempestivamente all'Unioncamere, mediante PEC (marchicollettivi2022@legalmail.it), ogni eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante;
- ad inviare all'Unioncamere, mediante PEC (marchicollettivi2022@legalmail.it), la documentazione finale delle spese sostenute secondo le modalità previste all'articolo 9 (Erogazione dell'agevolazione) del provvedimento direttoriale;
- a comunicare tempestivamente all'Unioncamere, mediante PEC (marchicollettivi2022@legalmail.it), l'eventuale rinuncia all'agevolazione;
- a restituire in caso di rinuncia le somme eventualmente già erogate da Unioncamere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione della rinuncia all'agevolazione;
- a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.

____

Il Legale Rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO *2*

PROGETTO DI PROMOZIONE DEL MARCHIO

(La domanda di agevolazione deve, pena l'inammissibilità, essere corredata del presente Allegato compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente)

Denominazione soggetto richiedente:

…….

<table>
<tr><td>A)
Descrizione del soggetto richiedente: (max 1.500 caratteri)</td><td colspan="4">Indicare:
Scopo ..…….
attività svolta ……
numero e tipologia di associati/consorziati/partecipanti …… di cui imprese …….
campo/settore di operatività ……</td></tr>
<tr><td>B) Data di costituzione</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">C)
Riferimenti generali dei territori/mercati in cui, ad oggi, è presente il marchio collettivo/ di certificazione</td><td rowspan="2">Italia</td><td>Ambito locale (specificare territorio/i di riferimento)
……………………………………
……………………………………</td><td rowspan="11">Barrare con una X</td><td></td></tr>
<tr><td>Intero territorio nazionale</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Europa</td><td>Nord Europa</td><td></td></tr>
<tr><td>Sud Europa</td><td></td></tr>
<tr><td>Est Europa</td><td></td></tr>
<tr><td>Ovest Europa</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Paesi extra UE</td><td>Nord America</td><td></td></tr>
<tr><td>Sud America</td><td></td></tr>
<tr><td>Medio Oriente</td><td></td></tr>
<tr><td>Nord Africa</td><td></td></tr>
</table>

		Africa centrale		
		Sud Africa		
		Russia		
		India		
		Cina		
		Giappone		
		Altri Paesi Asia-Pacifico		
		Australia		
	Altro			

1. **Riferimenti del marchio collettivo/di certificazione oggetto di agevolazione:**

Tipologia di marchio: ❑ Marchio collettivo ❑ Marchio di certificazione	
Denominazione: …………………………………… …………………………………… ……………………………………	Data e numero di registrazione UIBM ………………………………..
Immagine grafica: *(solo in caso di marchi figurativi)*	

2. **Tipologie di iniziative oggetto della richiesta di agevolazione:**
   (Prevedere la realizzazione di almeno due o più INIZIATIVE tra quelle elencate)

- ❑ **INIZIATIVA A** – Fiere e saloni internazionali
- ❑ **INIZIATIVA B** – Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
- ❑ **INIZIATIVA C -** Incontri bilaterali con associazioni estere
- ❑ **INIZIATIVA D -** Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero
- ❑ **INIZIATIVA E -** Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line
- ❑ **INIZIATIVA F –** Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio

3. **Durata del progetto:**
   Mesi: ______

4. **Descrizione, obiettivi e risultati attesi del progetto:**
   (Riportare di seguito la descrizione dell'idea di promozione che si intende attuare e del livello di coinvolgimento dei soggetti rappresentati, dei servizi/spese per i quali si richiede l'agevolazione e della loro funzionalità alla realizzazione del progetto, l'indicazione degli obiettivi finali e dei risultati attesi)

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE (min 2.000 caratteri)	*Descrivere l'idea progettuale illustrando le motivazioni alla base dell'azione promozionale, le attività previste, le modalità organizzative di realizzazione, gli obiettivi finali e i risultati attesi (fornire indicazioni in merito a tutti gli aspetti indicati)*
CON RIFERIMENTO A CIASCUNA INIZIATIVA FORNIRE LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE SPESE CHE SI INTENDE ATTIVARE, EVIDENZIANDONE LA	*Per ciascuna **INIZIATIVA** che si intende realizzare con il programma di promozione, illustrare, coerentemente alla specifica tipologia, i/il **servizi/o** che saranno/sarà attivati/o e per ciascun servizio le **spese previste** individuandole tra quelle elencate all'art. 5 del provvedimento direttoriale.*

COERENZA RISPETTO ALL'IDEA PROGETTUALE. DESCRIVERE, INOLTRE, IL PROFILO PROFESSIONALE DEI FORNITORI A CUI SI FARA' RIFERIMENTO PER LE DIVERSE VOCI DI SPESA *(min 4.500 caratteri)*	*Per le singole voci di spesa previste - la cui descrizione dovrà essere puntualmente riportata nel preventivo e nella fattura che saranno presentati in sede di rendiconto - fornire elementi utili alla valutazione dei fornitori e della congruità delle spese previste.*
INDICATORI DI RISULTATO ***(Fornire indicatori di risultato che si intende raggiungere con la realizzazione del progetto)***	

5. **Tempi di svolgimento delle attività**

(Illustrare, in relazione a ciascuna INIZIATIVA, i tempi di svolgimento delle attività)

❑ **INIZIATIVA A** – Fiere e saloni internazionali

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

❑ **INIZIATIVA B** – Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

❑ **INIZIATIVA C -** Incontri bilaterali con associazioni estere

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

❑ **INIZIATIVA D -** Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

❑ **INIZIATIVA E -** Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

❑ **INIZITIVA F –** Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio

……
……

6. Riepilogo delle spese previste e importo dell'agevolazione richiesta (specificare nello schema seguente, nella colonna COSTO, se gli importi indicati - su cui è calcolata l'agevolazione nella colonna IMPORTO RICHIESTO - sono comprensivi di IVA, in quanto <u>IVA INDETRAIBILE per il soggetto richiedente</u>, o se sono riferiti al solo valore IMPONIBILE):

INIZIATIVA/VOCI DI SPESA	**COSTO** ❑ **IMPONIBILE** ❑ **IMPONIBILE+IVA**	**IMPORTO RICHIESTO** [1]
A - FIERE E SALONI		
a - Quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero		
………………………………..	€ ……………..,00	€ ……………..,00
………………………………..	€ ……………..,00	€ ……………..,00
c - Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
d - Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
e - Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
TOTALE INIZIATIVA "A"	€ ……………..,00	€ ……………..,00
B - EVENTI COLLATERALI FIERE		
b - Affitto e allestimento spazi espositivi temporanei		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
c - Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00

[1] Agevolazione: massimo 70% delle spese sostenute

	€ ……………..,00	€ ……………..,00
d - Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
e - Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
TOTALE INIZIATIVA "B"	€ ……………..,00	€ ……………..,00
C - INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE		
c - Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
e - Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
f - Affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
TOTALE INIZIATIVA "C"	€ ……………..,00	€ ……………..,00
D - SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL'ESTERO		
c - Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
d - Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
e - Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00

f - Affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
TOTALE INIZIATIVA "D"	€ ……………..,00	€ ……………..,00
E - AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE ATTRAVERSO GDO E CANALI ON-LINE		
c - Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
d - Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
e - Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
TOTALE INIZIATIVA "E"	€ ……………..,00	€ ……………..,00
F - CREAZIONE DI COMUNITA' VIRTUALI A SUPPORTO DEL MARCHIO		
c - Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
d - Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
e - Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto		
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
	€ ……………..,00	€ ……………..,00
TOTALE INIZIATIVA "F"	€ ……………..,00	€ ……………..,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE E AGEVOLAZIONE RICHIESTA	€ ……………..,00	€ ……………..,00

7 – Referente operativo:

………………………………………………………………………..

Telefono: …………………………………. *E-mail: ……………………………………….*

Il Legale Rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO *3*

MODULO DI PROCURA SPECIALE

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ____ legale rappresentante del soggetto richiedente____
ubicato in ____________________________ indirizzo _______________________________
Codice Fiscale ____________________________ - Partita IVA ____________________________

DICHIARA

con riferimento alla domanda di agevolazione per il seguente marchio collettivo/di certificazione UIBM: ____________________________________ (*specificare denominazione marchio*)

A. di conferire al Sig. ____ (di seguito "Intermediario") procura speciale per la presentazione della domanda di agevolazione al "Bando per la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione" e per la gestione di tutte le successive comunicazioni con il soggetto gestore con le modalità di cui all'articolo 12 del provvedimento direttoriale

B. di attestare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati:

   ☐ **agli atti del soggetto richiedente**,

   oppure

   ☐ **presso l'Intermediario**

C. di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e per la gestione di tutte le comunicazioni inerenti la domanda di partecipazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario.

____

Il Legale Rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Parte riservata al Procuratore Speciale

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto ____, nato a ________________________ il ________________, Codice Fiscale ________________________; PEC ____,

in qualità di procuratore speciale, il quale sottoscrive digitalmente il presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma digitale nel presente documento;
- che le copie anche informatiche dei documenti allegati alla domanda di partecipazione per il marchio collettivo/ di certificazione UIBM _____________ corrispondono ai documenti consegnatigli per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata domanda;
- di acconsentire a eventuali verifiche e accertamenti da parte del soggetto gestore, per quanto riguarda in particolare la documentazione afferente il Bando di cui trattasi.

____

Il Procuratore Speciale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

22A06576

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020, nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 943).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 è integrato di euro 10.877.926,18 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 793 del 7 settembre 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022 recante «Ripartizione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» con la quale sono state assegnate alla Regione Veneto risorse, pari a euro 27.822.478,23, per la realizzazione di interventi di cui alla lettera *d)*, comma 2, art. 25, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto l'art. 46–bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stanzia 7 milioni di euro, per l'adozione di misure atte a fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Verona, Vicenza e Padova;

Ravvisata la necessità, al fine di favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con ulteriori interventi, previamente vagliati favorevolmente in fase istruttoria, ma che, per ragioni procedurali, non risultano allo stato formalmente approvati;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Veneto è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020, come sostituito ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 793 del 7 settembre 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704/2020, come integrati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 839 del 12 gennaio 2022, e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile, nonché nel completamento delle procedure di erogazione dei contributi per l'immediato sostegno *ex* art. 3 della citata ordinanza n. 704/2020, e degli interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il soggetto responsabile predispone, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente gli ulteriori interventi oggetto di istruttoria di cui in premessa. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizio-

ne ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 4, 5 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704/2020.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6249 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704/2020, che viene al medesimo intestata fino al 10 settembre 2024.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704/2020.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10, non si applicano ai fondi di cui all'art. 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che vengono gestiti in virtù di dedicata convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020, come sostituito ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 793 del 7 settembre 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A06569

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gavreto», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 805/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 14/2022 del 25 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Gavreto", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 1° ottobre 2021 con la quale la società Roche Registration GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Gavreto» (pralsetinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 25 febbraio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 settembre 2022;

Vista la delibera n. 45 del 13 ottobre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GAVRETO (pralsetinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Gavreto» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene *REarranged during Transfection* (RET) non precedentemente trattati con un inibitore di RET.

Confezioni:

«100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone HDPE» 120 capsule - A.I.C. n. 049771037/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.085,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.995,32;

«100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone HDPE» 60 capsule - A.I.C. n. 049771013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.542,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.497,66;

«100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone HDPE» 90 capsule - A.I.C. n. 049771025/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.814,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11.246,49.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Gavreto», a base di pralsetinib, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Gavreto» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene *REarranged during Transfection* (RET) in linee successive alla prima. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web: https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gavreto» (pralsetinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06475

DETERMINA 7 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin Adamed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 807/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 608 del 15 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 30 maggio 2020, con la quale la società Adamed S.r.l ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN ADAMED (sitagliptin);

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2022 con la quale la società Adamed S.r.l ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sitagliptin Adamed» (sitagliptin);

Vista la delibera n. 45 del 13 ottobre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SITAGLIPTIN ADAMED (sitagliptin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293056 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,81.

Nota AIFA: 100.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293031 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,81.

Nota AIFA: 100.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293017 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,81.

Nota AIFA: 100.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sitagliptin Adamed» (sitagliptin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin Adamed» (sitagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06476

DETERMINA 7 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Osteum», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 808/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 302 del 5 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2006, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Osteum» (acido alendronico);

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2022 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Osteum» (acido alendronico);

Vista la delibera n. 45 del 13 ottobre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OSTEUM (acido alendronico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«70 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037085103 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,45;

nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Osteum» (acido alendronico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Osteum»(acido alendronico) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06477

DETERMINA 7 novembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Esbriet», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 809/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 552/2018 del 6 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2018, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Esbriet", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 20 luglio 2021 con la quale la società Roche Registration GMBH ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Esbriet» (pirfenidone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 marzo 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 38 dell'8 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ESBRIET (pirfenidone) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Esbriet» è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF)* da lieve a moderata.

Confezione: «267 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALL)» 63 (1x21 e 1x42) capsule - A.I.C. n. 041271014/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 634,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.047,19.

Confezione: «801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR(PCTFE)» 84 compresse (4 x 21) - A.I.C. n. 041271178/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.538,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.188,75.

Confezione: «267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR(PCTFE)» confezione di inizio trattamento: 63 compresse (1 x 21 e 2 x 21) - A.I.C. n. 041271154/E (in base 10) .

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 634,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.047,19.

Confezione: «267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR(PCTFE)» confezione di mantenimento: 252 compresse, 3 confezioni ciascuna contenente (4 x 21) compresse - A.I.C. n. 041271166/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.538,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.188,75.

Confezione: «267 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALL)» 252 (4x63) capsule - A.I.C. n. 041271026/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.538,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.188,75.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È chiuso il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Esbriet», a base di pirfenidone, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Esbriet» è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF)* da lieve a moderata.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esbriet» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06478

DETERMINA 7 novembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Atorvastatina EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 810/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 163/2022 dell'11 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 205 del 2 settembre 2022, con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ezetimibe e Atorvastatina EG» (ezetimibe e atorvastatina);

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2022 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ezetimibe e Atorvastatina EG» (ezetimibe e atorvastatina);

Vista la delibera n. 41 del 29 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZETIMIBE E ATORVASTATINA EG (ezetimibe e atorvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10mg/10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049976020 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,41;

nota AIFA: 13;

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049976032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,10;

nota AIFA: 13;

«10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049976083 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,85;

nota AIFA: 13;

«10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049976119 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,48;

nota AIFA: 13;

«10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049976121 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,48;

nota AIFA: 13;

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049976044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,10;

nota AIFA: 13;

«10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049976071 (in base 10)

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,85;

nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049976018 (in base 10)

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,41;

nota AIFA: 13;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi

dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe e Atorvastatina EG» (ezetimibe e atorvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determine.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe e Atorvastatina EG» (ezetimibe e atorvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 novembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06479

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022)**, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 1.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,

è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal *Gestore dei mercati energetici* (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 *dell'8 gennaio 2022*, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal *Gestore dei mercati energetici* (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale *sono riportati* il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto le-

gislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali *sarebbero stati utilizzati* dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano *all'Agenzia delle entrate* un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni *dalla data di entrata in vigore* del presente decreto.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di *euro per l'anno* 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

b) al comma 7, *quinto periodo*, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Art. 2.

Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restan-

do l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano *all'Agenzia delle entrate* un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni *dalla data di entrata in vigore* del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate *dalla società SACE S.p.A.*, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla *comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro* temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede *di richiesta nonché* nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla *comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro* temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate *dalla società SACE S.p.A.*, l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.

3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore *del presente decreto* e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove

siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del *31 dicembre 2021*» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis* La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata *dalla società SACE S.p.A.* a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla *comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro* temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte *della SACE S.p.A.* Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata *alla SACE S.p.A.* dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».

5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della domanda» sono soppresse;

b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.» è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.».

6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a seicento».

7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. *All'attuazione delle* disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. *All'attuazione delle* disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Art. 4.

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 *nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022*:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 *nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022*.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo *articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre 2022*, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e im-

pianti alla data del *18 novembre* 2022. *La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a)*.

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a)*, e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b)*, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in *957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024*, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 5.

Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti *locali*

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Allo scopo di contribuire *a far fronte* ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche *e dal perdurare* degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 *del presente articolo*, nonché delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del *Ministro* della salute, di concerto con il *Ministro* dell'economia e delle finanze, previa intesa *in sede di* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento *e di Bolzano*, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3 *del presente articolo*, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione*, da parte della struttura interessata,* dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

*6-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.*

*6-*ter*. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.*

Art. 6.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo

di cui al medesimo articolo 9*, comma 1,* è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.

4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 7.

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 8.

Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore

1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo *45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo* 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo *54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo* 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe*, diversi dai soggetti di cui al comma 1,* e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato *in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021* per la componente energia e il gas naturale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.*

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito

d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono *di società in house*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, *previa stipulazione di apposite convenzioni* e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di società in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 *del codice di cui al decreto legislativo* 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Art. 9.

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte *prescrizioni ovvero* sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».

Art. 10.

Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari *alla resilienza energetica nazionale*

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno, *il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari,* per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, *il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari* e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno *previsti dal medesimo decreto legislativo* anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 11.

Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche*, teatri e istituti e luoghi della cultura*

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del *codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione *del Fondo di parte corrente di*

cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, *n. 27, quanto* a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Art. 12.

Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 13.

Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 14.

Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a)*, *del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,* e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 15.

Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, *regionale, provinciale* e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

2. Il contributo *è riconosciuto previa* presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 16.

Procedure di prevenzione degli incendi

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di *prevenzione degli incendi*, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, *del regolamento di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Art. 17.

Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 18.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. *Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.*

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi *che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto* nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 19.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum*,* che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

8. L'INPS eroga*, nel mese di novembre 2022*, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti *di lavoro alla data* di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro.

9. *A coloro* che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.

10. *A coloro* che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca *i cui contratti sono in corso* alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti *richiedenti* non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata *dalla società Sport e Salute S.p.A.* in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita *alla società Sport e Salute S.p.a.* la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate *dalla società Sport e Salute S.p.A.* per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

13. L'INPS, a domanda, eroga *ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro* a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.

16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi *del testo unico di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo *sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A.* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 20.

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

1. L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 21.

Recupero delle prestazioni *indebite*

1. Il recupero delle prestazioni indebite *correlato* alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22.

Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a *venti* giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del *testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al* decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione *per energia, reti* e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, *sono stabiliti* le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza *sono pubblicate nel sito internet istituzionale* del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Art. 23.

Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione *nel proprio sito internet istituzionale e nella* Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»;

b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

Art. 24.

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con

riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, *aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,* e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al *codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,* e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

Sezione II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 25.

Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis* (Nuovo housing universitario). — *1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.*

2. *Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* p), *del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge* sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. *Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo*, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'am-

bito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro *prevista dal testo unico* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.».

Sezione III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 26.

Misure per la riforma degli istituti tecnici

1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della mag-

giore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:

1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente *e incrementare gli spazi* di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle *modalità di stipulazione* e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali *e con il Ministro* dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado *o erogati in misura non sufficiente* rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste *nel regolamento di cui al decreto* del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

Misure per la riforma degli istituti professionali

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, *n. 205*»;

b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni

generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*.»;

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;

d) all'Allegato A, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, *n. 205*».

2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale

1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche *tra rappresentanti delle organizzazioni* datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero *totale o parziale* dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio*, delle articolazioni* e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale *e dell'area territoriale* del curricolo.

4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, *rimborso di spese* e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV

ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 29.

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio *di opere indifferibili,* di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), lettera *c)*, numeri 12) e 13) e lettera *d)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .

2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito

con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Art. 30.

Utilizzo delle economie derivanti *da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

«1046-*bis*. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

Art. 31.

Realizzazione delle piattaforme *per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR* da parte *del Ministero dello sviluppo economico*

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 32.

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:

«6-*quater*. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario *l'applicazione* uniforme dei principi e delle priorità trasversali *previsti* dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, *la società* Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la *stipulazione* di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».

Art. 33.

Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

2) le lettere *i)* e *l)* sono abrogate.

c) all'articolo 5, comma 1-*bis*, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *h)*, *i)* e *l)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente *il giorno antecedente la data* di entrata in vigore del presente decreto.

3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché di cui all'articolo 26-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.

4. All'articolo 26-*bis*, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 34.

Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR *in favore delle farmacie rurali sussidiate*

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione *territoriale n. 305* del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità *previsti* dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 34 - *bis*

Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR

1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 35.

Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina

1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 35 - *bis*

Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis».

*2. All'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonché nel contratto di finanziamento stipulato».*

Art. 36.

Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-*bis* le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni».

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 37.

Norme in materia di delocalizzazione o cessazione *di attività di imprese* che non versano *in situazione di crisi*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, *al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni» e, al secondo periodo,* le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233»;

b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, aumentato* del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;

d) il comma 236 è abrogato;

e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

«237-*bis*. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, *commi da 224 a 237*-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria *nel Registro nazionale degli aiuti di Stato*, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano* anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, *il termine di cui al citato articolo* 1, comma 231, entro il quale *deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228*, è comunque pari a centoventi giorni.

Art. 38.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;*

b) *al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;*

c) *al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».*

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»;*

b) *al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».*

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) *quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

c) *quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.*

Art. 39.

Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del *codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del *codice di cui al* decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Art. 40.

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, *salva disdetta da parte* dell'interessato.

1-bis. *Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» – sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere* a) *e* b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera* d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.*

Art. 41.

Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo *dell'Unione europea* in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, *corredata della* pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità ma-

rittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

1-*quater*. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti *in uno Stato* dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.»;

b) dopo l'articolo 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*ter* (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo *e alle navi* battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). — 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 *e 9*-quater *si* applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del *testo unico delle imposte sui redditi, di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-*quater*, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio*,* del 29 aprile 2004.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 6-*quater* (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). — 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

Art. 6-*quinquies* (Proventi ammissibili). — 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il *trasporto di merci* e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6-*sexies* (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). — 1. Le *disposizioni* dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno *Stato* appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario *batte* bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-*quater*, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo *battenti bandiera di Stati appartenenti allo* Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Art. 6-*septies* (Locazione di navi a scafo nudo). — 1. Le *disposizioni* dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 6-*octies* (Conformità agli orientamenti marittimi). — 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti *dell'Unione europea* in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-*ter* a 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera *b), del presente articolo,* valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro *annui* a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo* 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-*quinquies*:

1) al comma 1, le parole «purché abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»;

b) all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera *f)*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera *d)* o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza *della conoscenza* della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 42.

Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonché le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».

2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui *al comma 1 sono* riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti *al finanziamento di misure* volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Art. 43.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis *del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;*

b) *quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;*

c) *quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67*-bis *del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;*

d) *quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48*-bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*

e) *quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

f) *quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

g) *quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;*

h) *quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;*

i) *mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

l) *quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

m) *quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera *i)*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte*, in fine,* le seguenti parole: «, anche in conto residui».

4-bis. *Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.*

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43 - *bis*

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO *1*

(Articolo 43, comma 1, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)

	2022	**2023**
Ministero dell'economia e delle finanze		
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	**620,0**	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	620,0	
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	**920,0**	
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	870,0	
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	50,0	
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	**1.651,2**	
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.651,2	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)	**110,0**	
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	110,0	
3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)	**400,0**	
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	400,0	
Ministero della difesa		
1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)		**280,0**
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)		280,0
TOTALE	**3.701,2**	**280,0**

ALLEGATO *2*

(*articolo 43, comma 2*)

« Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2022*	*2023*	*2024*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	241.900	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	519.247	494.848	438.645
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2022*	*2023*	*2024*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	318.900	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	596.272	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

»

22A06657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral».

Estratto determina IP n. 624 del 16 settembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 0,3% COLLIRIO SOLUZIONE 1 FLACONE DA 5 ML dalla Grecia con numero di autorizzazione 47835/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. - 12O KM. ETHN. ODOY NO1, 144 51, Metamorfosi Attikis, Greece e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N.V. Belgium- Rijksweg 14, B- 2870, Belgium e da Alcon Cusi S.A., Barcelona, Spain - Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: TOBRAL 0,3% COLLIRIO, SOLUZIONE "flacone contagocce 5 ml" - codice A.I.C.: 038991067 (in base 10) 155X6V(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata.

Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio per la regolazione del pH.

Come conservare TOBRAL: non usi il prodotto oltre quattro settimane dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL 0,3% COLLIRIO, SOLUZIONE "flacone contagocce 5 ml" - codice A.I.C.: 038991067.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL 0,3% COLLIRIO, SOLUZIONE "flacone contagocce 5 ml" - codice A.I.C.: 038991067.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06505

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina IP n. 683 del 20 ottobre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX EYE OINT 0,1%+0,3% 1 tubo da 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 43180/10/05-11-2013, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. 112TH km Strada nazionale Atene-Lamia - 144 51 Metamorfosi (Grecia) e prodotto da Alcon Couvreur N.V. S.A. Rijksweg 14, B- 2870, Belgium, da Siegfried el Masnou S.A., Camil Fabra 58, El Masnou, 08320, Barcelona, Spain, da Novartis Farmaceutica S.A. Gran via de les Corts 764, 08013, Barcelona, Spain e da Novartis Pharma Gmbh Roonstraße 25 und obere Turnstraße 8, 90429, Nürnberg, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 042832055 (in base 10) 18V45R(in base 32);

forma farmaceutica: unguento oftalmico;

composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: clorobutanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 042832055;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Tobradex» «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C.: 042832055;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-

vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06506

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral».

Estratto determina IP n. 684 del 20 ottobre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 0,3% EYE OINT 1 tubo da 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 47836/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. 120 km. Ethn. Odou N01, 144 51, Metamorfosi Attikis, Greece e prodotto da Alcon Couvreur N.V. S.A. Rijksweg 14, B - 2870, Belgium, da Siegfried El Masnou S.A. Camil Fabra 58, El Masnou, 08320, Barcelona, Spain, da Novartis Farmaceutica S.A. Gran via de les Corts 764, 08013, Barcelona, Spain e da Novartis Pharma Gmbh Roonstraße 25 und Obere Turnstraße 8, 90429, Nürnberg, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione:

«Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - codice A.I.C.: 041665050 (in base 10) 17RJJU(in base 32);

forma farmaceutica: unguento oftalmico;

composizione: 1 ml di unguento oftalmico contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1- 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - codice A.I.C.: 041665050;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - codice A.I.C.: 041665050;

RR -- medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06507

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determina n. 793/2022 del 7 novembre 2022

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Repubblica Ceca del medicinale ZYRTEC 10 mg potahované tablety, 90 tablety (9X10), codice di autorizzazione n. 24/024/92-S/C, intestato alla società UCB s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, Czechia e prodotto da UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Kodaň S, Denmark; Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Italy; Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Poland; ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Hungary; UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Germany; UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Netherlands; UCB Pharma AS, Haakon VIIs gate 6, NO-0161 Oslo, Norway, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

In seguito alla ratifica dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01), dal 1° gennaio 2021 non si applicano più al Regno Unito le norme comunitarie nel settore dei medicinali per uso umano e, in particolare, il regolamento (CE) n. 726/2004, la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 2001/82/CE. Pertanto, nonostante siano presenti officine responsabili del rilascio dei lotti site nel Regno Unito - posto che l'AIP è concessa per medicinali provenienti da paesi UE/EEA - i lotti rilasciati dall'officina UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Great Britain, entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Importatore:

New Pharmashop S.r.l. - Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (Na).

Confezione:

«Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 043824046 (base 10) 19TDXG (base 32).

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: cetirizina dicloridrato;

eccipienti:

cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Zirtec»«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 043824046 (base 10) 19TDXG (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,10;

nota AIFA: 89.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 043824046 (base 10) 19TDXG (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06508

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Teva Italia».

Estratto determina n. 794/2022 del 7 novembre 2022

Medicinale: «OLMESARTAN MEDOXOMIL TEVA ITALIA»

Titolare A.I.C.: Teva B.V.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058015 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058027 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058039 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058041 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al confezione calendario

A.I.C. n. 050058054 (in base 10)

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058066 (in base 10)

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058078 (in base 10)

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058080 (in base 10)

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 50058092 (in base 10)

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al confezione calendario

A.I.C. n. 050058104 (in base 10)

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058116 (in base 10)

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058128 (in base 10)

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058130 (in base 10)

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058142 (in base 10)

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al confezione calendario

A.I.C. n. 050058155 (in base 10)

Principio attivo

olmesartan medoxomil

Officine di produzione

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

Actavis Ltd, BLB 015-016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000 - Malta

Indicazioni terapeutiche

trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Trattamento dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti da sei a meno di diciotto anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al confezione calendario

A.I.C. n. 050058054 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,44

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 6,46

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058027 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,44

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 6,46

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058066 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 4,82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 9,05

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al confezione calendario

A.I.C. n. 050058104 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 4,82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 9,05

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 050058116 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 4,82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 9,05

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al confezione calendario

A.I.C. n. 050058155 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 4,82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 9,05

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olmesartan Medoxomil Teva Italia» (olmesartan medoxomil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan medoxomil teva Italia» (olmesartan medoxomil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06509

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Hikma».

Estratto determina n. 795/2022 del 7 novembre 2022

Medicinale: LINEZOLID HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.

Confezione:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 049118019 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: linezolid.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. - Estrada do Rio da Mó, n. 8, 8A, 8B - Fervença - 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità;

«Linezolid Hikma» è indicato negli adulti per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si ha la certezza o si sospetta che siano causate da batteri Gram positivi sensibili. Per determinare l'appropriatezza del trattamento con «Linezolid Hikma» si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti antibatterici dei batteri Gram positivi.

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram negativi.

Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica per questi microrganismi.

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

«Linezolid Hikma» è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram positivi sensibili.

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram–negativi.

Linezolid deve essere utilizzato in pazienti con infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli con coinfezione nota o sospetta da organismi Gram negativi solo se non sono disponibili opzioni terapeutiche alternative. In queste circostanze deve essere iniziato contemporaneamente un trattamento contro i microrganismi Gram-negativi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 049118019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 419,23;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 691,89.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Linezolid Hikma» (linezolid) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid Hikma» (linezolid) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06510

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strumel».

Estratto determina n. 798/2022 del 7 novembre 2022

Medicinale: STRUMEL.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.

Confezioni:

«0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329027 (in base 10);

«0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329015 (in base 10).

Composizione :

principio attivo: budesonide.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a. - Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche:

«Strumel» sospensione per nebulizzatore è indicato nel trattamento dell'asma bronchiale incluso nei pazienti che non sono in grado di impiegare correttamente inalatori spray o a polvere secca.

«Strumel» sospensione per nebulizzatore è anche indicato nel trattamento della laringite subglottica molto grave (*pseudocroup*) in cui è indicato il ricovero ospedaliero.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,35;

«0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,55.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Strumel» (budesonide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Strumel» (budesonide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06511

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Zentiva».

Estratto determina n. 799/2022 del 7 novembre 2022

Medicinale: «PERINDOPRIL ZENTIVA»

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050043025 (in base 10)

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 050043052 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050043076 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 050043090 (in base 10)

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050043013 (in base 10)

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050043037 (in base 10)

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 050043049 (in base 10)

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 050043064 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050043088 (in base 10)

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 050043102 (in base 10)

Composizione

Principio attivo

perindopril

Officine di produzione

Produttori responsabili del rilascio dei lotti

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130, 10237 Prague 10,

Repubblica Ceca

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola PLA3000 Malta

Indicazioni terapeutiche

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione.

Insufficienza cardiaca (solo Perindopril Zentiva 5 *mg)*: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.

Coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardico e/o rivascolarizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050043025 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 4,22

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 7,92
Confezione
«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al
A.I.C. n. 050043052 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)
euro 4,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 7,92
Confezione
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al
A.I.C. n. 050043076 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)
euro 4,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 7,92
Confezione
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al
A.I.C. n. 050043090 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)
euro 4,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 7,92
Confezione
«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc-al
A.I.C. n. 050043088 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc-al
A.I.C. n. 050043102 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc-al
A.I.C. n. 050043013 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc-al
A.I.C. n. 050043037 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc-al
A.I.C. n. 050043049 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc-al
A.I.C. n. 050043064 (in base 10)
Classe di rimborsabilità
C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Perindopril Zentiva» (perindopril) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06512

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dronedarone Aurobindo»

Estratto determina n. 800/2022 del 7 novembre 2022

Medicinale: DRONEDARONE AUROBINDO.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Confezioni:
«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 048278030 (in base 10);
«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 048278016 (in base 10);
«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 048278028 (in base 10);
«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 048278042 (in base 10).
Composizione:
principio attivo: dronedarone.
Officine di produzione:
rilascio dei lotti:
APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate - Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;
Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda *Nova*, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

«Dronedarone Aurobindo» è indicato per il mantenimento del ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente in pazienti adulti clinicamente stabili con fibrillazione atriale (FA) parossistica o persistente. Dato il suo profilo di sicurezza «Dronedarone Aurobindo» deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento;

«Dronedarone Aurobindo» non deve essere somministrato a pazienti con disfunzione ventricolare sistolica sinistra o a pazienti con insufficienza cardiaca pregressa o in corso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 048278030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 27,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,57.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dronedarone Aurobindo» (dronedarone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dronedarone Aurobindo» (dronedarone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile limitativa (RRL) di centri ospedalieri o di specialisti in cardiologia, medicina d'urgenza e cardiochirurgia.

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06513

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Ravenna.

Con decreto n. 483079 datato 30 settembre 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 al n. 1121, come da parere favorevole della Regione Emilia-Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il ramo di bonifica del Comune di Ravenna (RA), via Bevano, località Castiglione di Ravenna, *ex* alveo del canale Bevanella, identificato al C.T. foglio 147, particella 285, superficie di complessivi mq 5.071.

22A06514

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Tramutola

Con decreto n. 479032 datato 29 settembre 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 al n. 1122, come da parere favorevole della Regione Basilicata - Dipartimento ambiente ed energia, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il Ramo di bonifica del Comune di Tramutola (PZ), c.da Matinelle, identificato al C.T. foglio 8, particelle 462-925-1045-1046-1047-1053-1054-1055-1056-1769, superficie di complessivi mq 2655.

22A06515

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-269) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.